

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 maggio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2002, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 ed interventi nel settore funiviario . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 18.

Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2002, n. 23.

Disposizioni in materia di personale del dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2002, n. 24.

Istituzione della fondazione Clément Fillietroz. . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2002, n. 25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria 2003/2005). Modificazioni leggi regionali . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2002, n. 26.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005 . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2002, n. 27.

Disciplina delle quote latte . . . . . Pag. 6

#### REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 2002, n. 11.

Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 . . . . . Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 2002, n. 12.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004. . . . . Pag. 17

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 2002, n. 13.

Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante «Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria» . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 maggio 2001, n. 22.

Integrazione del regolamento relativo al trasporto di rifiuti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39. . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 maggio 2001, n. 23.

Modifica del regolamento sull'immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del servizio antincendi, del servizio forestale provinciale e della protezione civile. . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 maggio 2001, n. 27.

Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato. . . . . Pag. 18

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2002, n. 34.

**Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia** ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 35.

**Soppressione del comitato di controllo sugli enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3** ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 36.

**Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 21 (norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di polizia veterinaria)** ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002 n. 37

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2001** ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2002 n. 38.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)** ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002 n. 39.

**Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico** ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 40.

**Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente autonomo fiera internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale)** ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 41.

**Interventi di solidarietà internazionale per l'anno 2002** ..... Pag. 23

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 novembre 2002, n. 0359/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto e il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dall'art. 18, commi 1 e 1-bis della legge regionale n. 4/1991. Approvazione**. Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
25 novembre 2002, n. 0360/Pres.

**Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e conformità di cui è parte la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995. Approvazione** ..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 novembre 2002, n. 0364/Pres.

**Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia da parte della direzione regionale della formazione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli-Venezia Giulia - 2000-2006. Approvazione** ..... Pag. 26

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 7.

**Regolamento di attuazione delle legge regionale 19 novembre 2001, n. 28** ..... Pag. 27

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2002, n. 15.

**Testo unico in materia di sport** ..... Pag. 51

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 16.

**Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del «Mobbing» nei luoghi di lavoro** ..... Pag. 60

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 17.

**Istituzione di elenchi di fisioterapisti e di logopedisti presso le aziende unità sanitarie locali** ..... Pag. 61

## RETTIFICHE

## AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica al decreto del presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 20, recante «Modifica dei profili professionali delle attività artigiane».** (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino Alto-Adige n. 28 del 10 luglio 2001) ..... Pag. 62

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2002, n. 14.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 ed interventi nel settore funiviario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 7 agosto 2002)

(Omissis).

**02R0310**

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 18.

**Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 45 del 15 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove e disciplina la realizzazione di interventi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.

2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:

a) creare nuove opportunità di sviluppo turistico, sostenendo l'offerta culturale e turistica regionale;

b) orientare i piani urbanistici e di assetto del territorio secondo finalità rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e letterario, con particolare riferimento agli articoli 27 e 28 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP);

c) valorizzare gli elementi: naturalistici ed i manufatti collegati agli itinerari storici, ai siti celebri ed ai luoghi della storia e della letteratura.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per itinerari storici, i percorsi che si sviluppano in ambito comunale, regionale, interregionale e transfrontaliero, collegati ad avvenimenti storici o consuetudini secolari;

b) per siti celebri, i luoghi legati alla memoria di personaggi ed episodi storici di grande rilevanza;

c) per luoghi della storia, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nei libri di storia;

d) per luoghi della letteratura, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nelle pagine letterarie.

Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione concede contributi:

- a) per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici;
- b) per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri;
- c) per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura.

Art. 4.

*Soggetti beneficiari dei contributi*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici;
- b) le società ad intero o prevalente capitale pubblico;
- c) gli enti costituiti con capitale misto, pubblico e privato;
- d) i soggetti privati.

Art. 5.

*Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi*

1. Nell'individuazione degli interventi per la valorizzazione degli itinerari storici e dei siti celebri, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:

- a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore storico comprovato;
- b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti.

2. Nella predisposizione dei progetti per la valorizzazione dei luoghi della storia e della letteratura, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:

- a) i luoghi della storia e della letteratura presi in considerazione devono riferirsi di preferenza a epoche e scrittori non contemporanei, gli autori delle pagine storiche e letterarie devono godere di una buona fama e le descrizioni devono corrispondere al paesaggio attuale e presentare forti legami con il territorio;
- b) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali su cui insiste l'operazione culturale;
- c) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle descrizioni delle pagine storiche e letterarie.

Art. 6.

*Adempimenti della giunta regionale*

1. La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo;
- b) la documentazione necessaria ai fini istruttori;
- c) i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande;
- d) le categorie di spese ammissibili e le percentuali di contributo;
- e) le modalità di rendicontazione degli interventi;
- f) i vincoli di destinazione degli interventi realizzati che i beneficiari dei contributi devono rispettare.

Nella cessione dei contributi è attribuita priorità agli interventi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria degli enti locali sul cui territorio è contemplata la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 7.

*Conferenza di servizi*

1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti e al fine di acquisire i pareri eventualmente necessari delle amministrazioni pubbliche competenti è indetta apposita conferenza di servizi, di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni

in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

2. Il provvedimento di indizione della conferenza di servizi individua i soggetti ammessi a partecipare.

#### Art. 8.

##### *Erogazione dei contributi e controlli*

1. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia.

2. La giunta regionale individua la struttura regionale incaricata di effettuare i controlli per la verifica della regolare esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento e, in caso di realizzazione delle iniziative ammesse a contributo non aderente al progetto approvato, provvede alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.

#### Art. 9.

##### *Divieto di cumulo*

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze previste da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.

2. La salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili situati lungo gli itinerari storici oppure nell'ambito dei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura sono finanziati dai fondi ordinari previsti dalle leggi settoriali.

#### Art. 10

##### *Centro di documentazione*

1. Il materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativo agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura è raccolto in un unico centro di documentazione.

2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del centro di documentazione sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 11

##### *Norme finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 51.000 per l'anno 2002 e in annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07. «Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali», e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 «Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre» dell'obiettivo programmatico 3.2. «Altri oneri non ripartibili».

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° ottobre 2002.

*Il presidente:* VIÉRIN

03R0318

## LEGGE REGIONALE 14 novembre 2002, n. 23.

### **Disposizioni in materia di personale del dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 3 dicembre 2002)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione disciplina l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratto di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale.

#### Art. 2.

##### *Modalità di inquadramento*

1. L'inquadramento del personale di cui all'art. 1 avviene mediante corsi-concorso riservati a coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, da almeno tre anni, presso il dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il profilo professionale di operatore per l'integrazione lavorativa, indicato all'allegato A alla presente legge, il titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4;

2) per il profilo professionale di funzionario per le politiche del lavoro, indicato all'allegato A alla presente legge, il diploma di laurea o diploma universitario, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 6/1996.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), numero 2), può avvalersi, ai fini dell'ammissione al corso-concorso, del disposto dell'art. 5, comma 3, del regolamento regionale n. 6/1996. In tal caso, l'anzianità minima richiesta di cinque anni è riferita all'intero rapporto di lavoro di natura privatistica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, presso il dipartimento delle politiche del lavoro ed il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valevole per l'iscrizione all'università, oppure il diploma di maturità magistrale, ai sensi dell'allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 12 giugno 2000.

3. La giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce le modalità ed i criteri di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.

#### Art. 3.

##### *Inquadramento del personale*

1. Il personale che ha superato con esito positivo i corsi-concorso di cui all'art. 2 è inquadrato nella dotazione organica della giunta regionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

2. L'inquadramento del personale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di inquadramento.

3. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione corrispondente a quelle indicate all'allegato A alla presente legge, oltre alle eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della legge regionale n. 45/1995. Nel caso in cui il trattamento economico lordo, composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese da accertarsi, in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n. 6/1996, come sostituito dall'art. 4 del regolamento regionale n. 4/1998.

#### Art. 4.

##### Disposizione finale

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione, in quanto le spese per il personale di cui alla legge stessa sono già poste a carico del bilancio regionale dall'art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2002/2004. Modificazioni di leggi regionali).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 novembre 2002

Il presidente: VIÉRIN

03R0261

## LEGGE REGIONALE 14 novembre 2002, n. 24.

### Istituzione della fondazione Clément Fillietroz.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 52 del 3 dicembre 2002)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### O g g e t t o

1. Al fine di favorire e sostenere l'attività di divulgazione, lo studio, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica, la Regione promuove, in accordo con il comune di Nus e con la comunità montana Mont Emilius, la costituzione di una fondazione denominata Clément Fillietroz.

2. La fondazione ha sede nel comune di Nus, presso l'osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

#### Art. 2.

##### S c o p i

1. La fondazione, in particolare, persegue i seguenti scopi:

a) favorisce e sostiene l'attività di divulgazione, di studio, di ricerca e di didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica;

b) promuove l'attività di ricerca, di divulgazione e di intercambio scientifico, anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica;

c) istituisce corsi di formazione e informazione per docenti, operatori, studenti e appassionati delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica, nonché borse di studio per favorire la divulgazione delle discipline stesse;

d) organizza conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi che ritiene più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico, meteorologico e scientifico;

e) assume la gestione dell'osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy;

f) può assumere la gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

#### Art. 3.

##### Soggetti partecipanti

1. Partecipano alla fondazione in qualità di soci fondatori:

a) la Regione Valle d'Aosta;

b) il comune di Nus;

c) la comunità montana Mont Emilius.

2. I soggetti pubblici e privati, che intendono aderire alla fondazione successivamente alla sua costituzione, devono inoltrare la richiesta all'organo di amministrazione, che decide sulla loro ammissione tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della fondazione.

#### Art. 4.

##### Atto costitutivo e statuto

1. Il presidente della Regione, nel rispetto della presente legge, è autorizzato ad assumere gli accordi ed a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione. A tal fine, provvede alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato, conformi ai contenuti stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto della fondazione devono garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, delle seguenti condizioni:

a) la fondazione dev'essere amministrata da un consiglio di amministrazione, incaricato della gestione ordinaria e straordinaria, composto da sette membri di cui quattro nominati dalla giunta regionale, due dal comune di Nus e uno dalla comunità montana Mont Emilius;

b) il consiglio di amministrazione nomina il presidente, che ha la rappresentanza legale della fondazione, il direttore e il comitato scientifico, sulla base delle procedure previste dallo statuto;

c) la supervisione della parte finanziaria della gestione della fondazione è affidata ad un collegio di revisori dei conti;

d) dev'essere istituito un comitato scientifico che determina le scelte fondamentali e le iniziative finalizzate a realizzare gli scopi della fondazione e le indica al consiglio di amministrazione.

#### Art. 5.

##### Patrimonio

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione mediante il versamento della somma di euro 53.550 e attraverso il conferimento in comodato d'uso, per la durata della fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà

regionale situati nell'area dell'osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy interessati dall'attività della fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

Art. 6.

*Contributi*

1. La giunta regionale eroga a favore della fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della fondazione stessa, finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, la fondazione deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, corredata dalla relazione sull'attività svolta e su quella programmata. La fondazione trasmette la relazione anche alle commissioni consiliari competenti.

3. Il contributo di cui al comma 1 non può essere comunque superiore alla percentuale di riparto del fondo di dotazione relativa alla Regione, rapportata al totale dei conferimenti effettuati dai soci fondatori.

Art. 7.

*Disposizione finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 53,550, a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 (attività culturali e scientifiche) e vi si provvede:

a) per l'anno finanziario 2002, mediante l'utilizzo di euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 63500 (contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (interventi per l'edilizia abitativa);

b) per gli anni finanziari 2003 e 2004, mediante utilizzo dell'importo di annui euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 57260 (contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche) dell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 (attività culturali e scientifiche).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

*Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti degli organi della fondazione di designazione regionale sono nominati dalla giunta regionale in deroga alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 novembre 2002

*Il presidente: VIÉRIN*

03R0262

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2002, n. 25.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria 2003/2005). Modificazioni leggi regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 56 del 31 dicembre 2002)

(Omissis).

03R0263

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2002, n. 26.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 56 del 31 dicembre 2002)

(Omissis).

03R0264

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2002, n. 27.

**Disciplina delle quote latte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 21 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera d), dello statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in attuazione del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera), la presente legge disciplina l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte, nonché le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) produttore, l'imprenditore agricolo conduttore di relativa azienda, persona fisica o giuridica, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore ovvero effettua consegne all'acquirente;

b) acquirente, l'imprenditore, singolo o associato, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per proce-

dere al loro trattamento o alla loro trasformazione ovvero per cederli ad altre imprese dedite al trattamento e alla trasformazione del latte e di altri prodotti lattiero-caseari;

c) quota consegne, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore ad ogni campagna lattiera ai fini del conferimento del latte ad un acquirente riconosciuto ai sensi dell'art. 8 per essere trattato o trasformato in base ad un contratto di lavorazione;

d) quota vendite dirette, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore ad ogni campagna lattiera ai fini della produzione e della trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari direttamente destinati alla commercializzazione;

e) campagna lattiera, il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo di ogni anno.

#### Art. 3.

##### *Disciplina generale delle quote latte*

1. La titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate ai sensi dell'art. 6 spetta al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.

2. Salvo quanto previsto all'art. 4, la quota assegnata non può essere trasferita, ad alcun titolo, disgiuntamente dall'azienda.

3. Nel caso di trasferimento dell'azienda e della quota di pertinenza, copia dell'atto di trasferimento dev'essere depositato presso la struttura regionale competente in materia di quote latte, di seguito denominata struttura competente.

4. La struttura competente, esaminata la documentazione prodotta, provvede, entro quindici giorni dal deposito, a rilasciare al cessionario due comunicazioni attestanti la titolarità della quota, di cui una recante la dicitura per l'acquirente.

#### Art. 4.

##### *Trasferimento delle quote latte*

1. Il titolare della quota può trasferire disgiuntamente dall'azienda, totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che l'azienda del cessionario sia ubicata nel territorio regionale, che la sua produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata e che per effetto del trasferimento non sia superato il predetto limite.

2. Nei casi di trasferimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4.

3. Il trasferimento ha efficacia per la campagna lattiera immediatamente successiva, purché il deposito della relativa documentazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, sia effettuato entro il 31 dicembre.

4. Con le modalità di cui all'art. 3, commi 3 e 4, è altresì consentita la stipulazione di contratti di affitto di quota, disgiuntamente dall'azienda, per la parte di quota non utilizzata nella campagna lattiera in corso, a condizione che i contraenti siano produttori in attività ed abbiano prodotto e commercializzato nella campagna in corso almeno il 50 per cento della quota di cui sono titolari e che le aziende interessate siano ubicate nel territorio regionale.

5. I trasferimenti di cui al comma 4, hanno efficacia limitata alla campagna lattiera nel corso della quale sono perfezionati.

#### Art. 5.

##### *Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi e mayen*

1. In deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 1, la titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette, assegnate ai sensi dell'art. 6 alle aziende destinate ad alpeggio o a mayen, spetta al proprietario, anche se non conduttore.

2. Il proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio o a mayen non può trasferire la quota assegnatagli disgiuntamente dall'azienda.

3. La responsabilità degli adempimenti previsti dalla presente legge spetta comunque al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.

4. Nel caso in cui, nel corso della campagna lattiera, muti il conduttore dell'azienda destinata ad alpeggio o a mayen, il proprietario, entro il 30 settembre, comunica alla struttura competente l'avvenuta variazione.

5. La comunicazione della variazione effettuata entro il termine di cui al comma 4, produce effetto sin dalla campagna lattiera in corso.

#### Capo II

##### DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE LATTE

#### Art. 6.

##### *Assegnazione e comunicazione delle quote*

1. In ragione del quantitativo di latte assegnato alla Regione e ai produttori operanti nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente, e comunque disponibile, la struttura competente, entro il 15 marzo di ogni anno, aggiorna l'elenco dei produttori e dei quantitativi di riferimento individuali da assegnare a ciascuno di essi.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura competente comunica ai produttori l'aggiornamento effettuato ai sensi del comma 1, mediante invio di duplice comunicazione, di cui una recante la dicitura per l'acquirente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la struttura competente comunica l'aggiornamento agli acquirenti iscritti nell'albo di cui all'art. 8 e alle organizzazioni professionali agricole.

#### Art. 7.

##### *Obblighi dei produttori*

1. I produttori assegnatari di quote consegne, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, consegnano al proprio acquirente copia della comunicazione recante la dicitura per l'acquirente.

2. Nel caso di pluralità di acquirenti, entro il termine di cui al comma 1, il produttore consegna a ciascuno di essi dichiarazione attestante il quantitativo di riferimento individuale, nonché il quantitativo di latte e di equivalente di latte che intende consegnare a ciascuno di essi.

3. Qualora il produttore, nel corso della campagna lattiera, conferisca latte o equivalente di latte ad acquirenti diversi da quelli cui ha consegnato la comunicazione di cui al comma 1 o effettuato la dichiarazione di cui al comma 2, rilascia al nuovo acquirente una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

- il nominativo o la ragione sociale dei precedenti acquirenti;
- il periodo di durata della consegna precedente;
- il volume di latte e di equivalente di latte ed il relativo tenore di materia grassa consegnati ai precedenti acquirenti;
- la quota consegna di cui è titolare.

#### Capo III

##### DISCIPLINA DEGLI ACQUIRENTI DI QUOTE LATTE

#### Art. 8.

##### *Albo degli acquirenti*

1. I produttori assegnatari di quote possono consegnare latte o equivalente di latte esclusivamente agli acquirenti riconosciuti ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento, gli acquirenti con sede legale ovvero con sede operativa ubicate nel territorio regionale presentano apposita istanza alla struttura competente.

3. Il riconoscimento è disposto con provvedimento del dirigente della struttura competente mediante iscrizione in apposito albo regionale, previo accertamento del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/1992 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

4. La struttura competente provvede alla conservazione dell'albo regionale degli acquirenti.

## Art. 9.

*Obblighi degli acquirenti*

1. Gli acquirenti provvedono a tenere apposita contabilità nella quale sono indicati, con riferimento ad ogni campagna lattiera:

a) il nominativo o la ragione sociale di ogni produttore che ha effettuato consegne;

b) la quota consegna comunicata o dichiarata dai produttori ai sensi dell'art. 7;

c) il quantitativo ed il relativo tenore di materia grassa di latte o di equivalente di latte consegnato da ciascun produttore;

d) i quantitativi di latte consegnati eccedenti il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore.

2. Gli acquirenti provvedono altresì ad annotare mensilmente in appositi registri il quantitativo ed il relativo tenore di materia grassa di latte o di equivalente di latte consegnato da ogni produttore e a comunicarlo entro trenta giorni alla struttura competente.

3. Gli acquirenti sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza ai sensi dell'art. 21, per almeno tre anni, la contabilità e i registri di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni documento agli stessi inerente, compresa la documentazione attestante l'avvenuta consegna del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari.

## Art. 10.

*Trasmissione della contabilità*

1. Entro il 14 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura [AGFA], a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'art. 9, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, è effettuata sulla base di modelli forniti dalla struttura competente, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia.

## Art. 11.

*Trattenuta del prelievo*

1. Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, gli acquirenti trattenono dal corrispettivo dovuto al produttore il prelievo supplementare utilizzando, con riferimento al prezzo indicativo del latte, il tasso di conversione agricolo determinato ai sensi della vigente normativa comunitaria ed in vigore il giorno in cui viene effettuata la trattenuta.

2. Nel caso di pluralità di acquirenti, ciascun acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora le consegne eccedano la parte di quota riservata dal produttore all'acquirente ed attestata ai sensi dell'art. 7, comma 2.

3. Nel caso di variazione di acquirenti nel corso della campagna lattiera, il nuovo acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora, dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 7, comma 3, risulti che il produttore ha effettuato consegne eccedenti il quantitativo individuale di riferimento.

## Art. 12.

*Revoca del riconoscimento*

1. Il riconoscimento dell'acquirente, ottenuto mediante l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 8, è revocato quando venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del reg. (CE) 1392/2001.

2. Il riconoscimento è altresì revocato qualora l'acquirente commetta ripetute violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge o dalla normativa comunitaria applicabile in materia.

3. La revoca del riconoscimento è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata all'acquirente, nonché ai produttori che al medesimo acquirente conferiscono il latte o equivalente di latte.

4. La revoca ha efficacia decorsi centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

5. Decorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della revoca, l'acquirente, purché in possesso dei prescritti requisiti, può presentare alla struttura competente apposita istanza diretta ad ottenere una nuova iscrizione nell'albo di cui all'art. 8.

## Art. 13.

*Sanzioni*

1. Il produttore che effettui consegne ad un acquirente non riconosciuto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera in corso, calcolato sull'intero quantitativo di latte ottenuto in consegna.

2. L'acquirente che non adempia gli obblighi di cui all'art. 9, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sul quantitativo di latte cui si riferisce l'errata contabilizzazione o annotazione.

3. L'acquirente che trasmette in maniera incompleta o inesatta la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sul maggior quantitativo di latte risultante dalla differenza tra il quantitativo effettivamente ritirato e quello dichiarato.

4. L'acquirente che non operi le trattenute del prelievo supplementare ai sensi dell'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 7.000,00 a € 100.000,00.

*Capo IV*

## DISCIPLINA DELLE VENDITE DIRETTE

## Art. 14.

*Obblighi dei produttori*

1. I produttori titolari di quote vendite dirette provvedono a tenere apposita contabilità nella quale mensilmente, per ogni singolo prodotto, sono indicati:

a) i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduti direttamente ai consumatori;

b) i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduti ad operatori commerciali e ad imprese di stagionatura.

2. I produttori sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza ai sensi dell'art. 21, per almeno tre anni, la contabilità di cui al comma 1, nonché ogni documento alla stessa inerente.

## Art. 15.

*Trasmissione della contabilità*

1. Entro il 14 maggio di ogni anno, il produttore trasmette alla struttura competente e all'AGEA apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'art. 14, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, è effettuata sulla base di modelli forniti dalla struttura competente, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia.

## Art. 16.

*Sanzioni*

1. Il produttore che trasmette in maniera incompleta o inesatta la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare calcolato sul maggior quantitativo di latte risultante dalla differenza tra il quantitativo effettivamente commercializzato e quello dichiarato.



*Capo V*DISCIPLINA DELL'IMPUTAZIONE  
E DEL PAGAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

## Art. 17.

*Assegnazione e trasferimento delle quote*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti.

2. Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali.

3. Entro il 30 luglio di ogni anno, la struttura competente comunica agli acquirenti e ai produttori interessati, nonché all'AGFA, i risultati della verifica e dell'applicazione del prelievo supplementare.

4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti e i produttori titolari di quote vendite dirette versano il prelievo supplementare, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), e trasmettono le relative ricevute alla struttura regionale competente; gli acquirenti, nello stesso termine, provvedono altresì a restituire ai produttori le somme trattenute ai sensi dell'art. 11 ed eccedenti il prelievo, applicato e definito ai sensi del comma 2, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute.

5. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare, la Regione, previa diffida, effettua nei confronti dell'acquirente o del produttore, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'acquirente inadempiente, la riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate del 100 per cento oltre che degli interessi legali.

6. L'acquirente che non provvede, nel termine di cui al comma 4, alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 7.000,00 a € 100.000,00.

*Capo VI*

## GESTIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI

## Art. 18.

*Riduzione della quota*

1. La struttura competente, esaminati i dati trasmessi dagli acquirenti e dai produttori ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 15, comma 1, provvede ad adeguare, dandone comunicazione ai produttori interessati entro il 15 giugno, il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata qualora, nel corso della precedente campagna lattiera, il quantitativo non sia stato utilizzato per almeno il 70 per cento, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli che colpiscono la capacità produttiva dei produttori, per cause agli stessi non imputabili, purché comunicati entro il 30 aprile successivo alla chiusura della campagna in cui si sono verificati.

## Art. 19.

*Perdita della quota*

1. Al titolare che non commercializzi latte o equivalente di latte nel corso di un'intera campagna lattiera è revocata la quota assegnatagli; il periodo di mancata commercializzazione è elevato a due campagne lattiere qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione è dovuta a causa di forza maggiore ovvero a cause che colpiscono la capacità produttiva, non imputabili al produttore medesimo, e comunicate, mediante produzione di idonea documentazione, alla struttura competente entro trenta giorni dal termine della seconda campagna lattiera di mancata commercializzazione.

2. La revoca della quota ha effetto dalla seconda campagna lattiera successiva al periodo di mancata commercializzazione, salvo che il produttore non comunichi alla struttura competente, mediante

produzione di idonea documentazione, entro il 15 dicembre successivo al termine della prima campagna lattiera di mancata commercializzazione, una delle seguenti situazioni:

- a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;
- b) la cessione o l'affitto dell'azienda;
- c) la cessione della quota, disgiuntamente dall'azienda.

## Art. 20.

*Riassegnazione*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 18 ovvero di revoca ai sensi dell'art. 19.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento disponibili, riservando in ogni caso:

- a) il 20 per cento ai giovani agricoltori, di età compresa fra i 18 e i 40 anni;
- b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o a mayen.

3. I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati sin dalla campagna lattiera in corso.

*Capo VII*

## DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

## Art. 21.

*Vigilanza*

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge provvede la struttura competente; i funzionari incaricati sono allo scopo muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

2. I produttori e gli acquirenti devono consentire l'accesso dei funzionari incaricati della vigilanza presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonché l'esame della contabilità e di ogni altra documentazione ad essa inerente.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 7.000,00 a € 100.000,00.

## Art. 22.

*Banca dati regionale*

1. Presso la struttura competente è realizzata una banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla gestione delle quote latte e alla loro commercializzazione, nonché al monitoraggio dell'applicazione della presente legge.

2. Con provvedimento del dirigente della struttura competente sono definite le modalità di accesso alla banca dati da parte dei privati interessati, nonché le modalità di connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura).

## Art. 23.

*Accertamento e applicazione delle sanzioni*

1. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

## Art. 24.

*Disposizioni finanziarie*

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata in € 35.000,00 per l'anno 2002 e in annui € 25.000,00 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1, per le finalità di cui all'art. 22, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05 (Zootecnia) del bilancio di previsione 2002 per l'anno finanziario 2002 e, a decorrere dall'anno finanziario 2003, del bilancio di previsione 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005:

a) per € 35.000,00, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 (Interventi nel settore della zootecnia) dello stesso obiettivo programmatico;

b) per annui € 25.000,00, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 59640 (Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali) dello stesso obiettivo programmatico.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 dicembre 2002

VIÉRIN

03R0265

**REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE**  
**(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 2002, n. 11.

**Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 3 del 6 agosto 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460, i soggetti individuati dall'art. 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

6. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti interessati devono far pervenire alla provincia autonoma di Bolzano, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21-*terdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«2. Fino all'applicazione dell'art. 21-*bis*, comma 2, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, per i periodi d'imposta 2000 e seguenti, continuano ad essere svolte dal Ministero delle finanze.»

3. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 21-*quinquies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sono così sostituiti:

«2. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

3. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 21-*undecies*.

5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2, e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.»

4. Il comma 2 dell'art. 21-*sexies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

«2. È ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.»

5. Dopo il comma 3 dell'art. 21-*sexies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«4. Per le sanzioni indicate nel comma 3 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 21-*quinquies*.»

6. Il comma 2 dell'articolo 21-*novies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

«2. L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 60. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.»

7. L'art. 21-*undecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

«Art. 21-*undecies* (Tutela giurisdizionale ed amministrativa). — 1. In materia di ricorsi trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

## Capo II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

## Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante «Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»*

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

«3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 la provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla provincia».

2. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni). — 1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmettenti delle eminenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

2. Il piano è approvato dalla giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.

3. L'installazione di antenne trasmettenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmettenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.

4. Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

5. Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle ripartizioni natura e paesaggio, dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.

6. I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.

7. Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla provincia, previo conguaglio dei costi sostenuti.

8. Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla provincia anche tramite privati o enti provinciali».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:

«3. Per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 7-bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 di euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale».

## Art. 3.

*Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004*

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2002, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nella annessa tabella A.

2. Le autorizzazioni di spesa per il triennio 2002-2004 per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'annessa tabella B.

## Art. 4.

*Aumento dotazione dei fondi per la finanza locale*

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2002 con l'art. 3 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, è aumentata dei seguenti importi:

- b) fondo per investimenti: 57.194.270 euro (cap. 91040);
- c) fondo ammortamento mutui: 2.200.000 euro (cap. 91055);
- d) fondo perequativo: 189.730 euro (cap. 91060).

2. L'importo di cui al comma 1, lettera c), è autorizzato come limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2021 incluso.

## Art. 5

*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale».*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, inserito dall'art. 58 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«2. I dispensari farmaceutici possono essere realizzati anche in rioni e/o quartieri cittadini provvisti di queste strutture, nonostante la copertura dei servizi farmaceutici rispetto quanto previsto dalla normativa vigente».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«2. La giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi dell'anno 2001, a fronte della presentazione di un piano di riequilibrio finanziario da approvare dalla giunta provinciale».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 81 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (cap. 52428) la spesa di 2.700.000 euro.».

## Art. 6.

*Interventi a favore del settore socio-sanitario*

1. La giunta provinciale può concedere sussidi una *tantum* ad associazioni operanti nel settore socio-sanitario a parziale o totale copertura del disavanzo dell'esercizio 2001, causato da circostanze gestionali straordinarie, nei limiti degli stanziamenti iscritti ai capitoli 51420, 51451 e 52226 del bilancio di previsione 2002. I criteri per la concessione dei sussidi predetti sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

2. Le domande per la concessione dei sussidi di cui al comma 1 devono essere presentate al competente assessorato entro il 30 settembre 2002.

## Art. 7.

*Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante «Interventi della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia».*

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono inseriti i seguenti articoli 13-bis e 13-ter:

«Art. 13-bis (Parco scientifico e tecnologico). — 1. La giunta provinciale è autorizzata a costituire una società consortile avente per oggetto la realizzazione e la gestione di un parco scientifico e tecnologico in zona produttiva Bolzano Sud, la promozione della conoscenza scientifica e tecnologica sul territorio nonché la promozione dell'attività di ricerca e sviluppo nelle imprese altoatesine, in collaborazione con gli enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale ed estero.

2. Sono membri di diritto della società consortile di cui al comma 1, la provincia autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano. Possono far parte della società altri enti e privati che si impegnino a contribuire attraverso risorse finanziarie, umane, scientifiche, tecnologiche e/o di know how allo sviluppo del parco scientifico e tecnologico.

3. L'atto costitutivo e lo statuto della società consortile, nonché i criteri di ammissione alle strutture del parco scientifico e tecnologico nonché di utilizzo delle medesime sono soggetti ad approvazione da parte della giunta provinciale. I rappresentanti della provincia negli organi di amministrazione e controllo della società consortile sono nominati dalla giunta provinciale.

4. L'assessore competente per il settore dell'industria è autorizzato dalla giunta provinciale a rappresentare la provincia nell'atto costitutivo della società e in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.

5. La partecipazione della provincia al capitale azionario della costituenda società non può essere inferiore al 34 per cento. Per tale partecipazione è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12250) una spesa massima di 750.000 euro.

Art. 13-ter (*Adesione all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla Montagna (INRM)*). — 1. Per l'adesione della provincia all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla Montagna (INRM) la giunta provinciale è autorizzata a concedere all'istituto medesimo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1999, n. 71, un contributo triennale nella misura di 258.228 euro all'anno a decorrere dall'esercizio 2002 (capitolo 85090).»

#### Art. 8.

##### *Partecipazioni della Provincia*

1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della provincia all'aumento di capitale della società «ABD Airport Bolzano Dolomiti S.p.a.» per il reintegro del capitale sociale, a seguito della diminuzione per perdita, fino ad una spesa massima di 67.300 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 12250).

2. La giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre l'aumento della partecipazione della provincia al capitale della società «Terme di Merano S.p.a.», con sede a Merano, sino all'importo di 9.037.000 euro tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali.

#### Art. 9.

##### *Modifica della legge provinciale 23 giugno 1992 n. 4 recante «Provvedimenti per la sicurezza stradale».*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

«5. Qualora la realizzazione di opere ai sensi dell'art. 2 e del presente articolo si protragga per più esercizi, può essere autorizzata con legge finanziaria l'assunzione di impegni per l'intera somma stanziata a carico di più esercizi ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1».

#### Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante «Ordinamento dell'azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della provincia autonoma di Bolzano»*

1. Dopo l'art. 30 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è inserito il seguente articolo:

«Art. 30-bis (*Assegnazione straordinaria all'Azienda provinciale foreste e demanio*). — 1. In deroga all'art. 17, comma 5, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, il ricavo dall'alienazione di beni immobili affidati in gestione all'azienda provinciale foreste e demanio, per un importo di 335.700 euro, è assegnato all'azienda medesima per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle opere e di ripristino degli impianti danneggiati dall'incendio dell'agosto 2001.»

#### Art. 11.

##### *Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14 (*Anticipazioni ai comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze*). — 1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro (capitolo 61520) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, per la concessione di anticipazioni ai comuni della Valle Venosta per il finanziamento delle spese di progettazione di opere di risanamento e sistemazione di immobili adibiti a stazioni ferroviarie e loro pertinenze nonché di riqualificazione e valorizzazione dei rispettivi areali ferroviari.

2. La restituzione alla provincia delle somme anticipate deve avvenire entro tre anni dalla relativa erogazione, maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di mancata restituzione l'assessore alle finanze e bilancio provvede al recupero mediante corrispondente decurtazione delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge a favore dei comuni inadempienti.

3. In mancanza di iniziative dei comuni, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati sono destinati ad interventi diretti dell'amministrazione provinciale per le stesse finalità.»

#### Art. 12.

##### *Aumento della dotazione organica complessiva del personale della provincia e spese per la contrattazione del personale*

1. La dotazione organica complessiva del personale della provincia, determinata in 9.312 unità a tempo pieno dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, è aumentata di 53 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne e dell'assistenza alle persone in situazione di handicap.

2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in 400.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 capitolo 12100 e in 1.200.000 euro per gli esercizi finanziari futuri.

3. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2002 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (capitolo 102130) per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 19 milioni di euro e per gli anni 2003 e 2004 la spesa annua di 10 milioni di euro.

#### Art. 13.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 369 milioni e 542 mila euro a carico dell'esercizio finanziario 2002, derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, comma 1, e dagli articoli 11 e 12 e non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

a) per 126 milioni e 376 mila euro mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata;

b) per 42 milioni e 793 mila euro mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 dell'entrata);

c) per la restante quota di 200 milioni e 373 mila euro mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 2002 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura della spesa di 335.700 euro prevista dall'art. 7 (nuovo articolo 13-ter della legge provinciale n. 4/1997) si provvede mediante riduzione per importo equivalente dello stanziamento di spesa previsto al capitolo 71350 del bilancio 2002.

3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 41 milioni e 126 mila euro a carico del biennio 2003-2004, derivanti dall'art. 3 (annualità dei limiti di impegno della tabella A) e tabella B), dagli articoli 4, 7 (nuovo articolo 13-ter della legge provinciale n. 4/1997), 11 e 12 nonché alla compensazione delle minori entrate derivanti, a decorrere dall'esercizio 2003, dall'art. 1, comma 1, e stimate in 2 milioni di euro all'anno, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2002-2004 con la connessa legge di assestamento.

## Capo III

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 14.

*Modifica della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2 recante «Interventi nel settore socio-sanitario»*

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis (*Riapertura dei termini*). — 1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2002 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

## Art. 15.

*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Il comma 1 dell'art. 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«1. Le aziende sanitarie espletano il servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente con autoambulanza. Il servizio può essere anche affidato in appalto ad organizzazioni di volontariato.»

## Art. 16.

*Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano»*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito.»

## Art. 17.

*Modifica della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, recante «Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna»*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, è così sostituito:

«2. La componente assume la denominazione "consigliera di parità" ed è componente a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego. Essa svolge i compiti attribuiti alle consigliere ed ai consiglieri di parità dalla vigente normativa statale.»

## Art. 18.

*Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale»*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«4. Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici/scolastiche, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore/ispettrice scolastica incaricato/a nella provincia di Bolzano.»

## Art. 19.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante».*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «All'atto di immissione in ruolo, la progressione economica del personale docente di religione già inquadrato ai sensi dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, si sviluppa sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta alla data del 31 agosto 1999 nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza.»

## Art. 20.

*Modifiche della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante «Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi istituti»*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

«1. Le attività degli istituti si svolgono sulla base di programmi di natura generale e specifica, attuati tenendo conto delle esigenze delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori e in base alle richieste formulate dalle succitate istituzioni e dalla formazione professionale.»

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

«d) il comitato tecnico-scientifico.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«2. La composizione e i compiti del comitato tecnico-scientifico sono stabiliti dalla giunta provinciale.»

4. L'art. 5 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

«Art. 5 (*Consiglio direttivo*). — 1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri appartenenti al corrispondente gruppo linguistico dell'istituto. L'assessore/l'assessora competente nomina un/una rappresentante del sistema dell'istruzione e uno/una della formazione professionale aventi rispettivamente funzione di presidente e vicepresidente del consiglio direttivo. Un membro viene scelto da una terna di nominativi proposti dalla libera Università degli studi di Bolzano ed altri due membri vengono scelti da altrettante terne di nominativi proposte dalla competente sezione del consiglio scolastico provinciale, di cui uno in rappresentanza della scuola dell'infanzia. Del consiglio direttivo dell'istituto in lingua ladina può far parte, qualora non sia garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino, in luogo del/della rappresentante dell'università un membro designato dall'istituto culturale ladino. Il/la rappresentante di lingua ladina della formazione professionale in lingua tedesca e ladina è nominato/a dall'assessore/dall'assessora competente.»

5. L'art. 7 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

«Art. 7 (*Il/La Presidente*). — 1. Il/la presidente di ogni istituto esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca il consiglio direttivo;

b) rappresenta legalmente l'istituto;

c) nel quadro delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici e formativi, formula le proposte al consiglio direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

2. Il/la presidente ha facoltà di invitare esperti, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

3. Le sedute congiunte dei tre istituti sono presiedute alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, partendo dal più anziano/dalla più anziana di età.»

6. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«4. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli Istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla nomina dei nuovi consigli direttivi.»

## Art. 21.

*Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche».*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è così sostituito:

«1. I comuni favoriscono la costituzione di comitati per l'educazione permanente tra i rappresentanti delle agenzie educative e delle associazioni locali nonché persone singole che non siano rappresentanti di associazioni. Possono anche essere costituiti comitati per l'educazione permanente a livello intercomunale.

Ugualmente possono essere costituiti più comitati per l'educazione permanente in un solo comune.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«6. I comitati per l'educazione permanente sono istituzioni di natura privata. Sono organizzazioni liberamente costituite senza scopo di lucro.».

## Art. 22.

*Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale».*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«2. Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale.».

## Art. 23.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 21, recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura».*

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Garanzia fideiussoria a favore dell'AGEA). — 1. La giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in solido ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del codice civile per un importo massimo di 800.000 euro a garanzia della restituzione all'organismo pagatore Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da parte di comuni, loro associazioni nonché altri enti di diritto pubblico con sede nella provincia di Bolzano degli anticipi erogati dall'organismo pagatore stesso ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) della Commissione dell'Unione europea del 26 febbraio 2002, n. 445, nonché del pagamento degli interessi eventualmente dovuti.

2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento degli enti di cui al comma 1, la giunta provinciale eserciterà il regresso contro gli enti debitori principali ai sensi dell'art. 1950 del codice civile.

3. La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.».

## Art. 24.

*Modifiche della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante «Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari».*

1. Nella legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, la parola: «U.S.L.» è sostituita con le parole: «azienda sanitaria».

2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, è così sostituita:

«c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'«Office International des Epizooties» (OIE) nonché della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonché le relative modalità operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati.»

3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, è così sostituito:

«1. Le aziende sanitarie devono garantire il servizio di assistenza zoiatrica in maniera continuativa ed uniforme nelle zone svantaggiate del territorio provinciale, come determinate dalla giunta provinciale e secondo lo schema di convenzione dalla stessa approvato.»

## Art. 25.

*Modifiche della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, recante «Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola».*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, è così sostituito:

«4. I prestiti previsti alla lettera a) hanno una durata massima di dieci anni, quelli previsti alla lettera b) hanno una durata di quattro anni e quelli previsti alle lettere c) e d) una durata di un'anno.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, è così sostituito:

«3. Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiagati fino alla data che sarà stabilita dalla giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della provincia.»

3. L'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, è così sostituito:

«Art. 5 (Compenso, interessi e controllo). — 1. Per la gestione del fondo spetta all'azienda o ente un compenso contabilizzato annualmente da stabilire in misura forfettaria fissa per ogni prestito erogato. L'ammontare di tale compenso sarà stabilito nella convenzione da stipularsi tra la provincia e l'azienda o ente gestore.

2. Nella convenzione sarà stabilito altresì l'obbligo per l'azienda o ente gestore di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura e con la stessa capitalizzazione prevista per le giacenze di tesoreria della provincia.

3. La convenzione disciplina altresì i rapporti tra azienda o ente gestore, beneficiari e provincia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo, nonché l'apertura di un sottoconto di tesoreria, la movimentazione dei fondi e le valute tra banca, sottoconto di tesoreria e beneficiario.»

## Art. 26.

*Modifica della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8, recante «Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata».*

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8, le parole: «entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2002».

2. Al comma 3-bis dell'art. 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la parola: «locatario» si aggiungono le parole: «e il suo coniuge».

## Art. 27.

*Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi».*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 23-*quinquies* della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

«2. I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento nonché, qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto dei rifiuti.».

## Art. 28.

*Modifica della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, recante «Disciplina delle linee di trasporto ferroviario in servizio pubblico».*

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-*bis*. (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone). — 1. Per la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/19/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione.»

## Art. 29

*Modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, recante «Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e di beni».*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di impianti montati per un periodo limitato di tempo, può essere disposta in alternativa al nulla osta oppure alle opere di protezione la chiusura delle strade interessate».

2. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis* (Costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone). — 1. Per la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone si applica la direttiva 2000/19/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Sono esclusi dall'applicazione gli impianti utilizzati per scopi agricoli, gli impianti di parchi di divertimento e gli impianti installati ed utilizzati per scopi industriali.

2. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione.».

## Art. 30

*Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci».*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. Per la costruzione di impianti di risalita mobili a fune bassa si applica la direttiva 2000/19/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Le modalità di applicazione sono fissate con regolamento di esecuzione.».

## Art. 31.

*Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, recante «Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti».*

1. L'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, è così sostituito:

«Art. 23 (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti). — 1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro situato nel territorio della regione.

2. Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in circostanze disagiate.»

## Art. 32

*Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone».*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«6. La disciplina della presente legge costituisce il contratto di servizio. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni saranno definiti dalla giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione. I contributi di esercizio a far data dall'esercizio 2003 sono da considerare corrispettivo al netto di IVA.»

## Art. 33

*Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «Legge urbanistica provinciale».*

1. L'art. 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 25 (Tutela degli insiemi) — 1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, vengono sottoposti nel piano urbanistico o nei piani di attuazione a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.

2. Modifiche al quadro d'insieme del complesso tutelato sono soggette ad approvazione da parte del sindaco. Tale approvazione è possibile solo qualora le modifiche vengano ad incidere in modo non sostanziale o temporaneo nel quadro d'insieme o nel caso in cui motivi inderogabili di interesse comune richiedano di tenerne conto.

3. Entro due anni i comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporsi alla tutela degli insiemi.

4. Con delibera della Giunta provinciale vengono fissati i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi.»

2. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-*ter*. L'esproprio e la successiva assegnazione previsti al comma 1 non si applicano alle zone di cui all'art. 44, comma 4, e di cui all'art. 107, comma 3, salvi gli espropri già notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.»

3. Dopo il comma 9 dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 sono inseriti i seguenti commi 10 e 11:

«10. Nelle zone produttive è consentito alle imprese singole o associate di realizzare, in aree appositamente individuate a tale scopo dalla giunta provinciale oppure dal comune, una struttura a carattere alloggiativo, costituita da stanze ad uso foresteria e da spazi comuni, riservata in via transitoria ai lavoratori che abbiano con le imprese un regolare rapporto di lavoro. Le aree destinate alla realizzazione delle strutture di cui al presente comma sono assegnate dalla provincia oppure dal comune alle imprese secondo criteri di realizzazione e di utilizzo stabiliti dalla giunta provinciale. La volumetria riservata alla struttura alloggiativa rientra nell'ambito della destinazione d'uso

di cui all'art. 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto degli standard che la normativa vigente in materia di igiene e sanità stabilisce per locali adibiti ad abitazione.

11. Unità realizzate ai sensi dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998 n. 5, fino al 1° gennaio 2002, possono essere ampliate di 150 metri cubi nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico comunale e del piano di attuazione.».

4. Al comma 3 dell'art. 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «I comuni possono destinare i proventi dei contributi di urbanizzazione nel limite di un terzo all'ammortamento dei mutui che vengono assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.».

5. Dopo l'art. 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 75-bis (Destinazione d'uso di beni immobili trasferiti). — 1. In sede di prima applicazione, la destinazione d'uso dei beni immobili trasferiti alla provincia in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e successive modifiche, è determinata dalla giunta provinciale.»

6. Il comma 23 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, in abitazioni convenzionate o essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati ad una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e che vengano allacciati alla rete idrica ed alla fognatura comunale. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l'ubicazione può essere spostata nell'ambito della sede dell'azienda. La giunta provinciale emana le relative direttive.».

7. Il comma 3 dell'art. 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'art. 76, comma 1, lettera c), è da intendersi nel senso che non è dovuto il contributo di costruzione per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la destinazione urbanistica.».

#### Art. 34.

*Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante «Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici».*

1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è così sostituita:

«c) per le acque destinate ad altro uso euro 155 per litro secondo / canone annuo minimo euro 1.550; a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone annuo minimo è pari all'importo di volta in volta fissato quale canone annuo per un litro secondo, compreso ogni aumento passato e futuro.»

#### Art. 35.

*Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante «Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica».*

1. Al comma 2-bis dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, le parole: «restano fissati nella misura prevista dalla normativa statale» sono sostituite dalle parole: «a partire dal 1° gennaio 2002 restano fissati rispettivamente in 3,50 euro e in 13 euro».

#### Art. 36.

*Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante «Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il contributo non viene concesso nei casi in cui per gli edifici sprovvisti del servizio elettrico, e cioè maso, rifugio o malga, risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.»

#### Art. 37.

*Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante «Nuovo ordinamento del commercio»*

1. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 27-bis (Ente Fiera Bolzano - trasformazione). — 1. L'ente autonomo fiera di Bolzano è autorizzato a trasformarsi in società per azioni. Il progetto di trasformazione redatto dall'ente deve in particolare identificare il patrimonio dell'ente medesimo, gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni e la ripartizione del capitale sociale, operando la rivalutazione dei conferimenti fatti dai soci fondatori in base al momento in cui sono stati operati. Il progetto di trasformazione, comprendente anche la bozza del nuovo statuto, deve essere approvato dalla giunta provinciale. Agli atti di trasformazione di cui al presente articolo si applicano i benefici di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 11 gennaio 2001, n. 7.

2. Il personale dell'ente autonomo fiera di Bolzano, già iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), può optare nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione a tale cassa.»

#### Art. 38.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) la sesta lineetta del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2;
- b) l'art. 2-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
- c) l'art. 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5;
- d) il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19.

#### Art. 39.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 26 luglio 2002

DURNWALDER

03R0100



## LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 2002, n. 12.

**Assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004.**

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale n. 33 della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 6 agosto 2002)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la presente legge:

## Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate del bilancio 2002 aumenta di euro 405,5 milioni.

## Art. 2.

*Variazioni alle previsioni di spesa*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle spese del bilancio 2002 aumenta di euro 405,5 milioni.

## Art. 3.

*Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità*

1. Il limite stabilito con l'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 18, è elevato a 150 euro.

## Art. 4.

*Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004*

1. Le variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, di cui agli articoli 2 e 3, si intendono apportate anche alle previsioni del bilancio pluriennale 2002-2004.

2. Nel bilancio pluriennale 2002-2004 sono introdotte, relativamente alle previsioni per il biennio 2003-2004, le variazioni indicate nell'allegata tabella C).

## Art. 5.

*Assestamento del bilancio della cassa provinciale antincendi*

1. Nel bilancio di previsione della cassa provinciale antincendi per l'anno 2002 sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella D).

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 26 luglio 2002

DURNWALDER

03R0101

## LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 2002, n. 13.

**Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante «Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 27 agosto 2002)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, concernente modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Corsi di formazione manageriale*). — 1. I corsi di formazione manageriale, i cui attestati costituiscono requisiti d'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario, sono indetti dalla giunta provinciale con periodicità almeno biennale.

2. I contenuti, la durata dei corsi, la metodologia delle attività didattiche ed il colloquio finale vengono fissati nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 13 agosto 2002

Il vicepresidente della provincia: SAURER

03R0102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 maggio 2001, n. 22.**Integrazione del regolamento relativo al trasporto di rifiuti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 26 del 27 luglio 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1293 del 23 aprile 2001,

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. All'art. 3 del regolamento di esecuzione all'art. 8-bis della legge provinciale del 6 settembre 1973, n. 61, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. In deroga all'art. 3, comma 1, le aziende che si iscrivono anche ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998 n. 406, alla categoria 1, devono presentare la sola garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale del 28 aprile 1998, n. 406».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 maggio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei Conti il 12 giugno 2001  
Registro n. 1, foglio n. 18*

**03R0330**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 maggio 2001, n. 23.

**Modifica del regolamento sull'immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del servizio antincendi, del servizio forestale provinciale e della protezione civile.**

*(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1059 del 9 aprile 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«1. L'ufficio provinciale servizio antincendi provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli, su specifica richiesta del proprietario del veicolo, nei seguenti periodi di tempo:

- a) per gli autoveicoli adibiti al trasporto infermi ogni anno;
- b) per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate ogni tre anni;
- c) per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate ogni cinque anni.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 maggio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001  
Registro n. 1, foglio n. 16*

**03R0331**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 maggio 2001, n. 27.

**Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1349 del 30 aprile 2001,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Elenco delle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato*

1. Dopo il punto 131 del comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 1999, n. 25, è aggiunto il seguente punto 132:

«132. Posatore di sistemi costruttivi a secco».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 maggio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001  
Registro n. 1, foglio n. 19*

**03R0332**

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2002, n. 34.

**Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. — 1. Ai fini di una miglior stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia, la Regione può autorizzare il riempimento dei vuoti mediante l'utilizzo di componenti limosi derivanti dalle lavorazioni, anche secondarie, di materiali ardesiaci, unitamente al prodotto di risulta delle escavazioni.

2. Nei casi in cui, per ragioni di accessibilità del cantiere sotterraneo, risulti impossibile effettuare il riempimento mediante l'utilizzo anche del prodotto di risulta delle escavazioni, può autorizzarsi il solo utilizzo dei componenti limosi di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata agli esercenti attività di cava o a coloro che esercitano attività di trasformazione di materiale ardesiaco che abbiano la disponibilità delle zone interessate dal riempimento e ne individua il responsabile.

4. Il richiedente l'autorizzazione presenta idonea documentazione attestante, in particolare, la precisa indicazione delle zone oggetto di riempimento e la loro disponibilità, e la relativa relazione geologica.

5. Il dirigente competente approva i modelli di domanda e l'elenco della documentazione da allegare.

6. L'attività di gestione prevede apposito registro di carico e scarico che dovrà indicare tipologia, quantità, provenienza e mezzo di trasporto utilizzato.

7. La cava oggetto dell'intervento deve essere resa inaccessibile ai non addetti.

8. Alle ipotesi di cui al presente articolo non si applica la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.»

#### Art. 2.

##### *Integrazioni all'art. 25 della legge regionale n. 12/1979*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1979 è inserito il seguente:

«4-bis. — La realizzazione degli interventi di riempimento di cui all'art. 24-bis senza autorizzazione regionale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100,00 a euro 6.200,00. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 4.650,00».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 settembre 2002

BIASOTTI

03R0130

#### LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 35.

##### **Soppressione del comitato di controllo sugli enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Abrogazione*

1. Il comitato regionale di controllo di cui all'art. 128 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I capi I e III della legge regionale 21 giugno 1999 n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali) sono abrogati.

3. I controlli regionali sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e sugli atti degli enti di gestione di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitati dalle strutture regionali competenti.

4. I servizi di consulenza di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 267/2000 sono esercitati dalle competenti strutture della giunta regionale.

5. Ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge o di regolamento al soppresso comitato regionale di controllo è esercitata dalle competenti strutture della giunta regionale.

#### Art. 2.

##### *Soppressione del controllo necessario*

1. A seguito dell'intervenuta soppressione del controllo di cui all'art. 126 del decreto legislativo n. 267/2000 agli atti ivi previsti si applica il regime previsto dall'art. 134, commi 3 e 4 per gli atti non sottoposti a controllo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 ottobre 2002

BIASOTTI

03R0131

#### LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 36.

##### **Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 21 (norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di polizia veterinaria).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 30 ottobre 2002)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Modifica del titolo della legge regionale n. 21/1990*

1. Il titolo della legge regionale 18 aprile 1990, n. 21 (norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di polizia veterinaria) è sostituito dal seguente: «Norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria, di polizia veterinaria, di tutela dell'ambiente e di prevenzione nei luoghi di lavoro».

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 21/1990*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 21/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni in materia, il personale di vigilanza e di ispezione delle aziende sanitarie locali e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, svolge, istituzionalmente, funzioni di polizia amministrativa sanitaria e ambientale.»

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 21/1990*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 21/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il personale dipendente delle aziende sanitarie locali e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) inquadramento nel ruolo sanitario, profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 (regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro);

b) formale attribuzione delle funzioni di vigilanza e di ispezione.

2. Le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono altresì, svolte dal personale cui sono attribuiti compiti di vigilanza e di ispezione strettamente inerenti l'igiene, la sanità pubblica, la polizia veterinaria, la tutela dell'ambiente e la prevenzione nei luoghi di lavoro, per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. La denominazione di ufficiale di polizia giudiziaria è prevista ai soli fini di riconoscimento della funzione espletata a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non costituisce titolo per diversa collocazione giuridica ed economica rispetto alla normativa vigente.»

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1990*

1. L'art. 3 della legge regionale 21/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Al personale di cui alla presente legge è rilasciata dall'ente di appartenenza per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, una tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate con provvedimento della giunta regionale.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova 15 ottobre 2002

BIASOTTI

03R0132

## LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002 n. 37

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2001.**

*(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 30 ottobre 2002)*

*(Omissis).*

03R0061

## LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2002 n. 38.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).**

*(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 30 ottobre 2002)*

*(Omissis).*

03R0062

## LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002 n. 39.

**Disciplina per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 20 novembre 2002)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B in base alle condizioni fissate dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico al fine di garantire la tutela dell'utenza e dei lavoratori. Individua, altresì, l'autorità competente al rilascio del nulla osta e gli organismi tecnici di natura consultiva.

## Art. 2.

*Nulla osta - Domanda ed autorità competente*

1. La domanda di nullaosta è presentata al sindaco del comune ove si intende avviare l'attività corredata dei documenti di seguito prescritti:

- a) planimetria dei locali e indicazione delle attività che ivi si intendono avviare;
- b) decreto di agibilità dei locali;
- c) descrizione e caratteristiche delle macchine radiogene e quantità e qualità delle materie radioattive che si intendono impiegare;
- d) indicazione sullo smaltimento dei rifiuti;
- e) relazione inerente la valutazione di rischio radioattivo per i pazienti la popolazione e i lavoratori.

2. Le strutture private, oltre alla documentazione citata al precedente comma, devono produrre altresì:

- a) atto di proprietà ovvero di locazione dell'immobile;
- b) certificato catastale;
- c) certificato della C.C.I.A.A.

3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltre corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995;

4. Il sindaco trasmette la domanda alla commissione per la radioprotezione, costituita presso ciascuna A.S.L. ai sensi della presente legge, per l'istruttoria di rito e l'emissione del parere di natura prodromica al rilascio del nulla osta richiesto.

5. In ogni caso il nulla osta viene rilasciato contestualmente all'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio - sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997).

#### Art. 3.

##### *Accertamento dei requisiti*

1. La commissione può richiedere al competente servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 4.

##### *Spese da sostenere*

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (attuazione della direttiva 96/29, Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti) le spese derivanti dalle procedure previste dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti il nulla osta.

#### Art. 5.

##### *Commissione per la radioprotezione*

1. La Commissione per la radioprotezione è composta da:

a) un fisico, di livello dirigenziale pubblico-privato, specialista in fisica sanitaria, iscritto nell'elenco degli esperti qualificati con abilitazione almeno di secondo grado;

b) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in medicina nucleare;

c) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in radiologia ovvero in radioterapia;

d) un tecnico di radiologia;

e) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'art. 88 del decreto legislativo 230/1995;

f) un rappresentante del centro di riferimento regionale per il Controllo della radioattività ambientale (CRR);

g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del Fuoco.

#### Art. 6.

##### *Nomina della commissione*

1. Il direttore generale di ogni azienda U.S.L., con proprio decreto, costituisce e nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti della commissione per la radioprotezione previa acquisizione delle relative designazioni da parte degli enti a capacità giuridica pubblica o privata in possesso delle professionalità atte a ricoprire gli incarichi di componenti la commissione stessa.

2. Copia dei relativi atti dovrà essere inviata al competente servizio regionale.

#### Art. 7.

##### *Regolamento organizzativo della commissione*

1. Ciascuna commissione, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce la priorità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità dei pareri da inviare ai sindaci dei comuni ricadenti nell'area territoriale di competenza.

2. La commissione è tenuta a dotarsi di una segreteria amministrativa composta da un minimo di due persone che possono essere scelte tra il personale amministrativo di ruolo in servizio sia presso i comuni appartenenti all'area territoriale di competenza sia presso l'azienda U.S.L. per i cui oneri si rinvia al successivo art. 15.

#### Art. 8.

##### *Istituzione del registro*

1. Il sindaco provvede all'iscrizione in specifico registro, all'uopo formalmente istituito, dell'istituto ovvero dell'impianto al quale viene rilasciato il nullaosta e dà comunicazione dell'avvenuta registrazione alla Regione, alla prefettura, alla provincia, all'azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L.

#### Art. 9.

##### *Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto*

1. In caso di variazione della titolarità dell'impianto (ragione sociale) l'interessato ne dà comunicazione motivata e documentata, entro e non oltre venti giorni, al sindaco il quale a sua volta ne dà immediata informazione alla commissione per la radioprotezione e provvede alla necessaria voltura nel registro di cui all'art. 8.

2. La mancata comunicazione della variazione da parte dell'interessato comporta la sospensione d'ufficio di ogni attività.

3. Il sindaco, in assenza di formale giustificazione alla mancata comunicazione, deve procedere alla revoca del nulla osta e alla cancellazione dell'impianto dall'apposito registro comunale annotandone le motivazioni.

4. Il sindaco informa, di quanto sopra, la Regione, la prefettura, la provincia, l'azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L.

#### Art. 10.

##### *Procedure per la modifica dell'attività autorizzata*

1. Nei casi di ampliamento, trasformazione, modificazione dell'attività già autorizzata, l'interessato ne dà comunicazione motivata e documentata al sindaco, il quale a sua volta provvede ad incaricare la commissione per la radioprotezione dell'istruttoria di rito.

2. La commissione per la radioprotezione richiede al competente Servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 11.

##### *Pareri della commissione*

1. La commissione, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, rimette il proprio parere al sindaco entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.

#### Art. 12.

##### *Relazione sulla funzionalità tecnica dell'impianto*

1. Il titolare dell'impianto, avvalendosi dell'esperto in fisica medica è tenuto a relazionare, annualmente al sindaco sulla funzionalità tecnica dell'impianto, il mancato invio determina d'ufficio la sospensione di ogni attività. La relazione viene annotata sul registro speciale istituito presso il comune.

2. Il sindaco in merito al contenuto delle relazioni può avvalersi della commissione per la radioprotezione per la vigilanza ordinaria e straordinaria sul mantenimento dei requisiti negli impianti operanti sul proprio territorio.

3. Il sindaco procede alla revoca immediata del nullaosta e alla cancellazione dal registro speciale annotandone i motivi sullo stesso, qualora dall'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria svolta dalla commissione per la radioprotezione sia stata accertata la carenza di uno dei requisiti essenziali, previsti per gli impianti di categoria E.

4. Le spese inerenti la vigilanza sono a totale carico del titolare dell'impianto.

## Art. 13.

*Disattivazione dell'impianto*

1. Il titolare dell'impianto comunica al sindaco l'intenzione alla disattivazione dell'installazione unitamente al piano delle operazioni necessarie alla disattivazione del medesimo, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento dell'attività disattivante e, previo parere della commissione per la radioprotezione che prescrive l'effettuazione di sopralluoghi al fine di verificare l'esatto svolgimento di quanto indicato nel piano di disattivazione, dispone la revoca del nullaosta dell'attività già in essere.

## Art. 14.

*Norme transitorie e di rinvio*

1. I sindaci provvedono alla conferma dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995, ai titolari che presentano apposita domanda, corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di autorizzazione già in essere e confermata fino alla scadenza naturale, di presentare, prima dello spirare di detto termine di scadenza, istanza per il rilascio di nulla osta ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995.

3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 20/1999, i nuovi impianti debbono essere in possesso del nulla osta prescritto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 230/1995.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 15.

*Compensi ai componenti della commissione per la radioprotezione*

1. I componenti della commissione sono remunerati forfettariamente con un gettone di presenza pari a euro ottanta a seduta.

2. Le spese del personale addetto alla segreteria amministrativa sono a carico dell'azienda U.S.L. territorialmente competente.

3. I costi del personale, la remunerazione forfettaria ai componenti della commissione, l'istruttoria delle pratiche, il sopralluogo del personale del servizio competente concorrono alla determinazione della tariffa che viene determinata dalla giunta regionale con proprio provvedimento ed è, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 241/2000, a totale carico dei soggetti richiedenti.

4. La giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la tariffa, a carico del soggetto richiedente da corrispondere per ogni atto emesso dalla commissione per la radioprotezione.

## Art. 16.

*Regolamento applicativo*

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta specifico regolamento applicativo al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità sul territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 novembre 2002

BIASOTTI

03R0063

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 40.

**Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente autonomo fiera internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 20 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

**PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA**

Art. 1.

*Affidamento a F.I.L.S.E. S.p.a. e finanziamento regionale*

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, assegna alla Società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a. un finanziamento fino al valore nominale di euro 3.700.000,00, per la partecipazione per conto della Regione alla Società derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo fiera internazionale di Genova.

2. L'assegnazione del finanziamento di cui al comma 1 è autorizzata con deliberazione della giunta regionale che provvede, previo parere della competente commissione consiliare, a definire in apposita convenzione il contenuto del mandato conferito a F.I.L.S.E. S.p.a.

Art. 2.

*Aumento di capitale*

1. La F.I.L.S.E. S.p.A., previa delibera di giunta di assegnazione del relativo finanziamento, è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e secondo le disposizioni della legge finanziaria regionale, ulteriori azioni della Società derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo fiera internazionale di Genova, in occasione dell'aumento del capitale sociale da attuarsi entro il 2004.

Art. 3.

*Funzionamento*

1. Le norme relative al funzionamento della Società derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo fiera internazionale di Genova sono dettate dallo statuto, in conformità al codice civile.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

prelevamento di quota pari a euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla UPB 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

aumento di euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'UPB 18.205 «Spese per partecipazioni regionali».

## TITOLO II

## MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

## Art. 5.

*Abrogazione della legge regionale n. 12/1972*

1. La legge regionale 3 novembre 1972, n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) è abrogata.

## Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale n. 8/2000*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) sono abrogati.

## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni dell'art. 2, lettera e) e dell'art. 3, lettera a) della legge regionale n. 12/1972 restano in vigore fino all'avvenuta trasformazione dell'ente autonomo fiera internazionale di Genova in società.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 novembre 2002

BIASOTTI

03R0064

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 41.

**Interventi di solidarietà internazionale per l'anno 2002.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 20 novembre 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace), interviene a beneficio della popolazione

argentina allo scopo di promuovere e contribuire alla realizzazione di interventi per il rafforzamento dei servizi sociali ed assistenziali essenziali in tale paese, tesi a tutelare i soggetti più deboli.

## Art. 2.

*Interventi*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, riferiti a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 28/1998, sono individuati dalla Regione promuovendo prioritariamente le azioni proposte dai soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1998 operanti in Liguria, che intervengono secondo le finalità di cui all'art. 1, anche tenendo conto dei beneficio indotto nei riguardi degli emigrati liguri.

2. I soggetti interessati possono far pervenire i progetti di cui al comma 1 alla giunta regionale entro il 10 dicembre 2002.

3. La Regione partecipa al fondo istituito dal coordinamento interregionale a favore degli interventi per l'Argentina per un massimo di euro 85.000,00.

## Art. 3.

*Programmazione*

1. La programmazione degli interventi prevista dalla legge regionale n. 28/1998 viene traslata al triennio 2003-2005.

2. La conferenza regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 28/1998 è convocata dalla giunta entro il mese di marzo 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 novembre 2002

BIASOTTI

03R0065

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 novembre 2002, n. 0359/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto e il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dall'art. 18, commi 1 e 1-bis della legge regionale n. 4/1991. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, il cui art. 18, comma 1 e comma 1-bis autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti straordinari, a favore degli enti locali e loro consorzi, per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, nonché di immobili catalogati ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, art. 1, destinati ad attività culturali e sociali;

Ritenuto di adottare il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, art. 18, comma 1 e comma 1-bis;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3880 del 14 novembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dalla legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, art. 18, comma 1 e comma 1-bis», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 novembre 2002

TONDO

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali, previsti dalla legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, art. 18, comma 1 e comma 1-bis.**

Art. 1.

*Contenuti e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti straordinari, previsti dalla legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, art. 18, comma 1 e comma 1-bis, a favore degli enti locali e loro consorzi per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, nonché di immobili catalogati ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, art. 1, destinati ad attività culturali e sociali.

Art. 2.

*Presentazione della domanda di finanziamento*

1. Le domande di finanziamento sono presentate dagli enti locali e loro consorzi alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, entro il 1° marzo di ogni anno.

Art. 3.

*Criteri di valutazione*

1. Le domande di finanziamento sono valutate alla luce del seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati da comuni o da consorzi di comuni limitrofi con una popolazione residente superiore a 3.000 abitanti rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale;

b) interventi che comprendono l'adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) interventi che prevedono la realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati con contributo regionale;

d) interventi che interessano immobili che risultano catalogati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 o edifici protetti dalla Soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S competente per territorio, la cui qualità di bene protetto deve risultare da una dichiarazione di quest'ultima.

2. Il possesso della priorità di cui alla lettera a) o, comunque, di un solo requisito di priorità di grado superiore prevale sul possesso di più priorità di livello inferiore.

3. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

4. In caso di parità delle priorità possedute, sia per grado che per numero, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

5. Nell'ipotesi in cui vi siano più domande prive di priorità, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

6. In caso di presentazione da parte dello stesso ente richiedente di domande di finanziamento per più interventi, può essere finanziato un solo intervento.

Art. 4.

*Commisurazione dei finanziamenti*

1. In relazione alle risorse disponibili, i finanziamenti sono assegnati nella medesima misura percentuale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile in base alla domanda presentata.

Art. 5.

*Finanziamento di lotti funzionali di lavori*

1. Qualora l'esiguità delle risorse economiche disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'opera oggetto della domanda di finanziamento, ovvero nei casi in cui risulti necessario finanziare solo parte di un intervento, è possibile assegnare i finanziamenti a favore della realizzazione di uno o più lotti funzionali di lavori.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica anche alle domande presentate entro il 1° marzo 2002 non ancora ammesse a finanziamento.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il presidente: TONDO

03R0029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
25 novembre 2002, n. 0360/Pres.

**Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e conformità di cui è parte la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare il comma 2, dell'art. 90-bis, come introdotto dall'art. 3, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, che demanda ad un apposito regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruità;

Visto l'art. 48 della legge regionale n. 14/2002 che prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati;

Ritenuto necessario provvedere a predisporre un apposito regolamento per le necessità della direzione regionale dell'edilizia e dei ser-



vizi tecnici che procede alla stipula di diversi contratti in relazione a forniture e servizi per compiti istituzionali nelle materie di competenza della direzione stessa, quali in particolare acquisti, consulenze, ricerche di mercato, studi, indagini, pubblicazioni, organizzazione di convegni e conferenze;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla suddetta direzione regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3675 del 30 ottobre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, in attuazione del comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1995», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 novembre 2002

TONDO

**Regolamento di cui al comma 2, dell'art. 90-bis, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.**

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento in esecuzione del comma 2, dell'art. 90-bis, del legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità sulle prestazioni onerose oggetto di contratti cui è parte la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 consistono in forniture e servizi per compiti istituzionali nelle materie di competenza della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici quali in particolare acquisti, consulenze, ricerche di mercato, studi, indagini, pubblicazioni, organizzazione di convegni e conferenze.

Art. 2

*Pareri obbligatori*

1. La stipulazione di qualsiasi contratto è subordinata all'acquisizione del parere tecnico di congruità, salvo quanto previsto da leggi o speciali regolamenti.

2. Nelle procedure di aggiudicazione concorsuali il parere di congruità è reso con riferimento al prezzo posto a base d'asta.

3. Il parere di congruità non è richiesto per l'affidamento di prestazioni integrati e o aggiuntive dell'incarico originario conferito con le procedure di cui al comma 1, qualora il corrispettivo convenuto per le prestazioni integrative o aggiuntive avvenga alle medesime condizioni o sia rapportabile all'offerta dell'aggiudicatario.

4. Nel corso dell'esecuzione di un contratto non è consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base del parere tecnico di conformità.

Art. 3.

*Parere di congruità*

1. Il parere di congruità consiste nella valutazione positiva in ordine alle modalità di adempimento della prestazione in relazione alle esigenze della amministrazione e sul prezzo in rapporto, ai costi di mercato.

2. Nei pareri, l'I.V.A. e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente con le rispettive aliquote e deve essere indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

*Parere di conformità*

1. Il parere di conformità consiste nella dichiarazione sulla corrispondenza delle prestazioni eseguite a quanto previsto nel contratto; eventuali difformità devono essere puntualmente evidenziate.

Art. 5.

*Organi competenti*

1. I pareri di congruità e di conformità sono resi, anche in forma sintetica mediante apposizione di un timbro, dal direttore del servizio competente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Qualora la materia rientri nella competenza di più servizi, il parere è reso dal direttore del servizio competente in relazione alla prevalenza economica.

Art. 6.

*Termini*

1. I pareri sono emessi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

*Criteri*

1. I pareri di congruità sono adottati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) se per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale per le quali si chiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un ordine o albo professionale, si fa riferimento alle relative tariffe;

b) qualora per determinate prestazioni esistano comunque tariffari, listini ovvero elenchi comunque denominati presso camere di commercio, associazioni di categoria o altri soggetti pubblici, si fa riferimento a detti documenti;

c) qualora ricorrano situazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), si considera la prevedibile durata della prestazione, l'impegno professionale, la qualificazione richiesta;

d) per l'acquisto di beni in commercio, si fa riferimento ai prezzi di mercato eventualmente desumibili dai listini in uso;

e) per le prestazioni richieste ad imprese si fa riferimento ai costi del personale, dei materiali utilizzati per la prestazione, ai costi generali ed all'utile d'impresa;

f) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui alle lettere precedenti, si fa riferimento ad altro criterio la cui scelta va adeguatamente motivata anche prendendo a riferimento precedenti prestazioni analoghe rese a favore della amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra amministrazione pubblica.

Visto: *Il presidente*: TONDO

03R0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 novembre 2002, n. 0364/Pres.

**Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia da parte della direzione regionale della formazione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli-Venezia Giulia - 2000-2006. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 18 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 che disciplina il settore della formazione professionale prevedendo, tra l'altro, all'art. 52, la programmazione di attività finalizzate all'accesso al Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) ed al fondo di rotazione istituito con legge n. 845/1978;

Visto l'art. 35 del regolamento del consiglio (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali il quale stabilisce che «ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza»;

Visto il programma operativo della Regione Friuli-Venezia Giulia (POR) relativo alla programmazione 2000-2006, obiettivo 3, Fondo sociale europeo, approvato dalla commissione europea con decisione C (2000) 2076 del 18 settembre 2000;

Considerato che tra gli assi di intervento e le singole misure in cui si articola la struttura della programmazione dell'obiettivo 3, vi è l'asse F (Accompagnamento del QCS e dei programmi operativi) articolato nelle seguenti misure:

misura FI (Spese connesse alla gestione, esecuzione, monitoraggio e controllo del programma) che, tra l'altro, ammette al sostegno finanziario del F.S.E. le attività volte al «funzionamento del comitato di sorveglianza del programma»;

misura F2 (Azioni escluse dalla regola generale - informazione e pubblicità, valutazione esterna) che, tra le azioni volte a «sostenere il programma di informazione e pubblicità del programma operativo», prevede la «progettazione e realizzazione di prodotti informativi cartacei e multimediali» nonché la «pubblicazione di studi, ricerche e atti di convegni»;

Evidenziato che per assicurare il funzionamento del comitato di sorveglianza è necessario generalmente provvedere in ordine alla sala per le riunioni, al materiale informativo di supporto, al soggiorno dei partecipanti, nonché ai servizi di traduzione ed interpretazione, oltre alla stampa ed alla diffusione della documentazione relativa agli incontri;

Evidenziato, altresì, che per un'adeguata informazione è generalmente necessario disporre di stampati e pubblicazioni (eventualmente anche in più lingue) concernenti l'attività programmate quella realizzata;

Ritenuto opportuno autorizzare il ricorso al sistema in economia con riferimento alle spese di cui si tratta, incaricando il direttore del servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali delle relative incombenze;

Visto il regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3» approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del 18 giugno 2001, s.s. n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

Precisato che il regolamento per le spese in economia che si intende introdurre integra e specifica le modalità attuative del POR Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 disciplinate dall'art. 2 del regolamento di cui al precedente capoverso;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3928 del 19 novembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale della forma-

zione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli-Venezia Giulia 2000-2006», nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 novembre 2002

TONDO

**Regolamento per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale della formazione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli Venezia Giulia 2000-2006.**

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Le spese che possono eseguirsi in economia dalla direzione regionale della formazione professionale per l'attuazione di azioni previste dal POR Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 riguardano:

- a) servizi di traduzione ed interpretazione;
- b) fornitura di stampati e materiale informativo;

c) spese dirette per l'organizzazione delle riunioni periodiche del Comitato di sorveglianza del programma operativo della Regione Friuli-Venezia Giulia (POR), Fondo sociale europeo - obiettivo 3 2000-2006 quali affitto e abbellimento della sala adibita alle riunioni, installazioni di impianti microfoniche e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, allacciamenti telefonici, spese di trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita degli incontri.

Art. 2.

*Competenza per l'esecuzione delle spese in economia*

1. Le spese in economia sono autorizzate dal direttore regionale e sono disposte dal direttore del servizio competente.

Art. 3.

*Limiti di importo*

1. Le spese in economia sono effettuate entro i limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di euro 30.000,00 dal netto degli oneri fiscali.

3. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative alla fornitura di beni e servizi che abbiano carattere unitario.

Art. 4.

*Esecuzione dei servizi in economia*

1. La fornitura di beni e servizi di cui al precedente art. 1 può essere realizzata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Art. 5.

*Amministrazione diretta*

1. È eseguita in amministrazione diretta la fornitura di beni e servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Esso è eseguita da personale del servizio competente con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

2. È eseguita, altresì, in amministrazione diretta la fornitura a pronta consegna richiedendo preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. Nella richiesta di preventivo, in relazione alla natura dei beni o servizi, verranno specificati i criteri di scelta avendo riguardo, ad esempio, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi ed ai termini di esecuzione delle forniture dei beni o dei servizi. La scelta del contraente sarà effettuata sulla base dei criteri esposti.

3. È consentito il ricorso ad una sola persona od impresa nei casi di specialità od urgenza della fornitura ovvero qualora l'importo della spesa non superi i 15.000,00 euro al netto degli oneri fiscali.

#### Art. 6.

##### *Cottimo fiduciario*

1. È eseguita a cottimo fiduciario la fornitura di beni e servizi per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a persone od imprese.

2. Si applicano le procedure di cui all'art. 5, secondo e terzo comma.

#### Art. 7.

##### *Procedura di acquisto*

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del direttore del servizio competente che deve contenere i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e consegna, la penale per ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione della fornitura dei beni e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti.

2. Con lettera o con altro atto di cui al comma precedente deve inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo dell'ordinazione della fornitura di beni e servizi anche ai tipi dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

#### Art. 8.

##### *Inadempimento*

1. In caso di inadempimento dell'impresa o della persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia della fornitura di beni e servizi, l'amministrazione regionale agirà per il risarcimento del danno, oltre ad applicare le penali stabilite ai sensi del precedente art. 7, primo comma.

#### Art. 9.

##### *Regolare esecuzione*

1. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato del servizio competente incaricato dal direttore del servizio medesimo.

#### Art. 10.

##### *Liquidazione della spesa e pagamento*

1. La liquidazione delle spese relative alla fornitura di beni e servizi ha luogo in base a fattura o nota di addebito munita dell'attestazione dell'avvenuta regolare fornitura del servizio o del bene.

#### Art. 11.

##### *Modalità di pagamento*

1. Salvo diversa richiesta scritta dei creditori, al pagamento si provvede mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore.

Visto: *Il presidente*: TONDO

03R0057

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 7.

**Regolamento di attuazione delle legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.**

*(Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 31 dicembre 2002)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, con riferimento alla stessa legge regionale, stabilisce ed individua:

a) gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni relativamente alle materie indicate all'art. 8, comma 2;

b) le specifiche tecniche di cui all'art. 9, comma 2, relativamente alle ditte boschive e la disciplina di cui all'art. 9, comma 3;

c) la disciplina prevista dall'art. 10, comma 3, relativamente all'elenco degli operatori forestali;

d) l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 12;

e) l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta il danneggiamento ed il commercio, ai sensi dell'art. 14;

f) l'elenco delle specie utilizzabili negli imboschimenti, nei rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno;

g) l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del capo I del titolo IV concernente la vivaistica forestale e la disciplina di quanto indicato all'art. 39.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i boschi e ai terreni sottoposti a vincolo per come individuati dall'art. 4 della legge regionale n. 28/2001 ad eccezione delle norme contenute nei titoli X e XII le quali si applicano su tutto il territorio regionale.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/2001 tutti gli interventi indicati al titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell'art. 139, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 490/1999, delle norme comunitarie di cui alla direttiva habitat 92/43/CEE, delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.

TITOLO II  
NORME DI TUTELA FORESTALE

Capo I  
NORME GENERALI

Art. 2.

*Finalità*

1. Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione del piano forestale regionale e dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 ed in particolare:

a) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale;

b) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio;

c) il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;

d) il mantenimento, la conservazione e l'appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;

e) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;

f) il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi.

Art. 3.

*Specificazioni per la definizione di bosco*

1. Ai fini della definizione di bosco di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni e parametri tecnici:

a) per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento stabilito all'art. 5, comma 1, si applica la procedura di cui all'allegato A al presente regolamento;

b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.

2. Le fasce di cui al comma 1 lettera b) non sono considerate bosco.

Art. 4.

*Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali*

1. Per gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata minore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato dal presente regolamento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme a quanto indicato all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

2. Gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata maggiore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato nel presente regolamento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

3. Sono esentati dalla presentazione della comunicazione e del progetto di taglio, come previsti ai commi precedenti:

gli interventi selvicolturali realizzati con contributo pubblico autorizzati dall'ente competente per territorio dalla Regione quando per gli stessi le relative norme di attuazione stabiliscono le modalità di redazione dei progetti esecutivi;

gli interventi di spaccatura e potatura, se realizzati in conformità all'art. 12;

le ripuliture antincendio lungo le strade ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b);

le operazioni colturali eseguite nei castagneti da frutto ai sensi dell'art. 51, comma 3.

Capo II

PROGETTO DI TAGLIO E PIANIFICAZIONE

Art. 5.

*Progetto di taglio*

1. Il progetto di taglio deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato C.

2. Nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui in conversione, devono essere contrassegnate, sull'intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale, le piante che si intende abbattere.

3. Nei boschi cedui devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante che si intendono rilasciare, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie che si intende utilizzare, eseguendo aree di ampiezza non inferiore a mille metri quadrati rappresentative delle diverse condizioni vegetative, strutturali e di fertilità del bosco.

4. Quando la struttura del bosco lo consente l'ente competente per territorio può autorizzare la contrassegnatura su superfici inferiori a quelle indicate ai commi 2 e 3 e, in casi particolari debitamente motivati, l'omissione della stessa.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso progetto di taglio.

Art. 6.

*Piano pluriennale di taglio*

1. I privati proprietari o possessori di boschi possono presentare in sostituzione del progetto di taglio di cui all'art. 5 un piano pluriennale dei tagli (PPT), redatto in conformità alle norme del presente regolamento, avente validità non superiore a cinque anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualità non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di tempo.

2. Il PPT, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato D.

3. Il PPT deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a tre ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste all'art. 5, commi 2, 3 e 4.

5. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PPT autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PPT.

Art. 7.

*Piano di gestione forestale*

1. La finalità del Piano di gestione forestale (PGF) è garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile.

2. Il PGF, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato E.

3. Il PGF ha validità decennale e deve essere autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Le prescrizioni contenute nel PGF autorizzato integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme del presente regolamento e devono essere applicate integralmente.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4.

6. È consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al PGF operante che, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PGF; i progetti di variante vengono autorizzati secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotati a cura dei proprietari nel registro degli interventi appositamente inserito nel PGF.

8. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PGF autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PGF.

9. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.

10. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

11. Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7, si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 8.

##### *Piano forestale comprensoriale*

1. La finalità del piano forestale comprensoriale (PFC) è quella di dare concretezza agli indirizzi stabiliti dal piano forestale regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 28/2001, nell'ambito di un territorio sub-provinciale di rilevante estensione quale una comunità montana, un'area protetta, un bacino idrografico, o comunque un territorio delimitato geograficamente o amministrativamente.

2. Il PFC può essere promosso dall'autorità di bacino, dalla Regione, dalle comunità montane e dagli enti gestori delle aree naturali protette e deve essere sottoposto alla consultazione delle parti interessate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il PFC, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato all'allegato F.

4. Spetta in particolare al PFC:

a) indicare le aree prioritarie nelle quali predisporre i piani di gestione forestale;

b) stabilire, nell'ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, norme selvicolturali di dettaglio per i boschi non soggetti ad una pianificazione particolareggiata;

c) valutare le problematiche legate alla viabilità forestale, mediante censimento delle strade e piste esistenti e successiva valutazione del grado di accessibilità dei boschi, tenuto conto dei vincoli esistenti e dell'eventuale funzione prevalente assegnata alle diverse aree forestali.

5. Il PFC ha validità decennale ed è autorizzato dall'ente competente per territorio, con le procedure indicate all'art. 52, e può modificare ed integrare, per il territorio cui si riferisce, le norme di tutela forestale contenute nel presente regolamento.

6. È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al PFC operante che, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PFC; le varianti vengono autorizzate dall'ente competente per territorio con le medesime procedure stabilite dall'art. 5.

7. Per i mancati adempimenti previsti dal PFC autorizzato si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PFC.

#### Capo III

##### NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

#### Art. 9.

##### *Taglio dei boschi posti in situazioni speciali*

1. Nei boschi situati su terreni aventi una pendenza media superiore al cento per cento, per una lunghezza misurata lungo le linee di massima pendenza superiore a cinquanta metri lineari, possono essere effettuati soltanto gli interventi di diradamento di cui agli articoli 28, 37 e 42.

2. Ai margini superiori dei boschi di faggio posti al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale, per una profondità di cento metri misurati secondo la massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, può essere effettuato soltanto il governo ad alto fusto garantendo il mantenimento ed il miglioramento della copertura arborea.

3. Per la realizzazione di tagli diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52. L'autorizzazione è concessa purché venga assicurata l'assenza di pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.

4. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 10.

##### *Conservazione e tutela di singoli alberi*

1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori ad un ettaro è resa obbligatoria l'esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo.

2. Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore età, morto o caduto, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52 ed è obbligatoria la sostituzione della pianta morta secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Su tali alberi dovranno essere rilasciati gli eventuali rampicanti che si trovano o che si sviluppano lungo il tronco o sulla chioma delle piante.

4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta.

6. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 9, lettera a) e comma 11 della legge regionale n. 28/2001, con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non sostituita.

7. Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 9, lettera a), punto 1) della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 11.

##### *Modalità di abbattimento*

1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.

2. L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa.

3. In presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovrà essere eseguito, con esclusione del faggio, rasoterra unificando la sezione di taglio.

4. Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante il prescritto l'uso di idonee tecniche, quali l'eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 12.

##### *Potatura e spalcatura*

1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.

2. La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l'anno e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.

3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.

4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3.

5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 13.

##### *Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate*

1. Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le operazioni di sramatura, scortecciatura e depezzatura in assottimenti di lunghezza determinata.

2. L'allestimento delle piante abbattute va fatto sul letto di caduta, a meno che il progetto di taglio autorizzato preveda l'applicazione di tecniche di allestimento diverse, e lo sgombero dai boschi dei prodotti deve compiersi in modo da non danneggiare il bosco ed in particolare il novellame.

3. La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua triturazione, deve essere rilasciata sul letto di caduta, evitando ove possibile la formazione di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall'art. 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.

4. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 14.

##### *Esbosco dei prodotti*

1. Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell'insieme di operazioni che consentono di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all'imposto ovvero ai margini delle strade carrabili.

2. Resta ferma l'osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in piedi, al novellame, alle ceppaie ceduate, e, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 14 della legge regionale n. 28/2001, allo strato arbustivo.

4. A conclusione dell'esbosco dei prodotti la ditta esecutrice deve provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della percorribilità delle strade e piste principali utilizzate;

b) ripristino delle opere di sgrondo delle acque meteoriche superficiali;

c) protezione con ramaglie di risulta del tracciato, delle piste secondarie;

d) ripristino degli attraversamenti di fossi e torrenti, se utilizzati nei lavori.

5. Nel caso di esbosco con animali a soma o a strascico, gli animali non devono essere lasciati liberi all'interno della superficie utilizzata.

6. Nei caso di esbosco con canalette, o risine, devono essere predisposte idonee protezioni allo scarico delle linee per ridurre i danni alle piante in piedi ed al suolo.

7. L'ente competente per territorio ha facoltà di stabilire l'interruzione temporanea dei lavori qualora sussistano avverse condizioni meteorologiche che possano aumentare i danni da esbosco.

8. Nelle aree vocate per il tartufo bianco l'ente competente per territorio può prescrivere le tecniche di esbosco più idonee per evitare il danneggiamento delle tartufaie con particolare riferimento al non utilizzo di fossi e corsi d'acqua per l'esbosco.

9. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001 ad eccezione della violazione di cui al comma 5, per la quale si applica la sanzione di cui all'art. 48, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 15.

##### *Sottopiantagione*

1. Gli interventi di sottopiantagione possono essere realizzati quando perseguono i seguenti scopi:

a) arricchimento floristico;

b) rinfoltimento del bosco;

c) sostituzione di specie non autoctone.

2. Negli interventi di sottopiantagione è consentita solo la lavorazione localizzata del terreno effettuata a buche o a piazzole.

3. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al comma 1, lettere a) e b), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al punto c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

5. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2001 negli interventi di sottopiantagione devono essere utilizzate le specie di cui all'allegato W.

6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano, le sanzioni di cui all'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.

7. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 5 si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma, 18 della legge regionale n. 28/2001.

8. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48; comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 16.

*Ripuliture nei boschi*

1. Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono consentiti nei seguenti casi:

- a) se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato;
- b) per la creazione di fasce antincendio per una profondità non superiore a venti metri dal margine boscato che si intende proteggere;
- c) per creare condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione naturale;
- d) per la realizzazione di aree di saggio;
- e) per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate.

2. Il materiale di risulta deve essere distribuito, ove possibile, in modo da non costituire cumuli o andane e comunque essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato all'art. 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.

3. Le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

4. È consentita l'eliminazione della vegetazione lianosa e di quella parassita pregiudizievole allo sviluppo degli alberi o della rinnovazione naturale o artificiale, ad eccezione di quella che si sviluppa sugli alberi di cui all'art. 10.

5. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

7. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

8. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 17.

*Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi*

1. Nei boschi è vietata l'asportazione del terriccio e la raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera.

2. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma II, della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 18.

*Tutela fitopatologica*

1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o un'epidemia di funghi o piante parassite il proprietario o possessore ed il personale preposto alla vigilanza, sono obbligati a darne immediata notizia all'ente competente per territorio.

2. In relazione agli eventi di cui al comma 1 l'ente competente per territorio prescrive gli interventi ritenuti idonei secondo le modalità dell'art. 19, che possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno e segnalare alla Regione la necessità di intervenire con il taglio a raso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 28/2001.

3. Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi è obbligatoria la scortecciatura dei fusti abbattuti o il pronto allontanamento.

4. In relazione all'entità ed alle caratteristiche degli interventi da eseguire, l'esecuzione può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall'ente competente per territorio anche in attuazione dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 28/2001 in caso di inadempienza.

5. Ai fini della tutela fitopatologica non possono essere affissi sugli alberi tabelle e sostegni per recinzioni.

6. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), punto 2) della legge regionale n. 28/2001.

7. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.

8. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), rispettivamente punto 2) e 1) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 19.

*Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti*

1. Il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduzione, o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato;

b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco;

c) se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere effettuato specificatamente secondo le modalità di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica riscontrata.

2. Il materiale legnoso che risulta alterato dagli agenti patogeni deve essere completamente rimosso e distrutto.

3. L'esecuzione degli interventi di ripristino è consentito in qualsiasi periodo dell'anno e può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall'ente competente per territorio anche in attuazione dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 28/2001 in caso di inadempienza.

4. Per i mancati adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano rispettivamente le sanzioni amministrative previste dall'art. 48, comma 9, lettera a), punti 1) e 2) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 20.

*Esercizio del pascolo nei boschi*

1. Il pascolo non è consentito:

a) nei boschi cedui con polloni di età inferiore a otto anni e nelle fustaie coetanee in rinnovazione fino a quando il novellame non abbia raggiunto un'altezza di tre metri;

b) nei boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore all'ottanta per cento;

c) nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari;

d) nei boschi di nuova formazione fino a dieci anni dall'impianto;

e) nei boschi percorsi dall'incendio fino a dieci anni dall'evento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

f) nei boschi danneggiati da attacchi parassitari o da altre cause.

2. In tutti i boschi non è inoltre consentito il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di venti metri lungo le strade e purché non vengano prodotti danni agli alberi presenti, salvo deroghe autorizzate dall'ente competente per territorio nei casi in cui si abbiano garanzie che il pascolo non produce danni al bosco.

3. Per l'esercizio del pascolo nei boschi, non ricompresi nel comma 1, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, dalla quale deve risultare il numero dei capi, il tipo di bestiame, la superficie interessata e la certificazione sanitaria relativa allo spostamento degli animali al pascolo.

4. L'ente competente per territorio, in relazione all'andamento stagionale e alle particolari condizioni del bosco può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.

5. Per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 e alle prescrizioni di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 28/2001.

6. Nel caso di danneggiamento di alberi per i motivi indicati al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 28/2001.

7. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.

8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Capo IV

##### NORME PARTICOLARI PER LE PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI E PER LE PROPRIETÀ COLLETTIVE

#### Art. 21.

##### *Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive*

1. I patrimoni silvo-pastorali appartenenti agli enti pubblici ed alle proprietà collettive devono essere gestiti in conformità ad un PGF che prenda in considerazione l'intera superficie di proprietà.

2. Per la redazione, le modalità di autorizzazione del PGF, la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, diversi da quelli indicati al comma 3, e per le sanzioni in caso di mancato adempimento a quanto indicato nel PGF si applicano le norme di cui all'art. 7.

3. Gli interventi selvicolturali previsti dal PGF con finalità commerciali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base della stima del valore di macchiatico e del capitolato tecnico, secondo lo schema di cui all'allegato I, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 3, dovranno inoltre essere redatti da un tecnico nominato dal venditore: il verbale di consegna, il verbale di misurazione ed il prospetto del rilievo dei danni, in conformità a quanto indicato nell'allegato J.

5. È di competenza dell'ente competente per territorio la stesura della relazione di collaudo e il rilascio della dichiarazione liberatoria, redatti in conformità a quanto indicato nell'allegato K, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di collaudo, da parte del venditore, completa del prospetto del rilievo dei danni.

6. In caso di utilizzazioni del bosco a fini commerciali realizzate senza l'autorizzazione di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

7. Per i mancati adempimenti a quanto previsto dal PGF e dal capitolato tecnico autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità.

#### Art. 22.

##### *Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive*

1. Nei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e delle proprietà collettive, in attesa della predisposizione dei PGF di cui all'art. 21, tutti gli interventi selvicolturali, per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, precisando in particolare:

a) la superficie totale boscata di proprietà;

b) la superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso commercio, realizzati negli ultimi cinque anni.

2. Per gli interventi selvicolturali con finalità commerciali si applicano le procedure e gli adempimenti di cui all'art. 21, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. In deroga ai commi 1 e 2, alle utilizzazioni boschive per uso civico sono applicate le norme generali previste all'art. 4, integrando

la comunicazione di taglio con il numero degli aventi diritto che hanno fatto richiesta di uso civico per la stagione silvana di riferimento.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità.

5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione, o dell'eventuale progetto di taglio, e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Capo V

##### NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUI

#### Sezione I

##### NORME COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI

#### Art. 23.

##### *Definizioni*

1. Si definiscono boschi cedui semplici quei boschi costituiti esclusivamente o principalmente da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie; denominate polloni, e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo, previsto all'art. 33 in relazione alle specie presenti.

2. Si definiscono boschi cedui matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a due terzi del numero minimo e non superiore al numero massimo come previsti dall'art. 33 in relazione alle specie presenti.

3. Si definiscono boschi cedui intensamente matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine superiore al numero massimo previsto all'art. 33 in relazione alle specie presenti, e comunque non distribuite come indicato al comma 4.

4. Si definiscono boschi cedui composti quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a centottanta piante ad ettaro e comunque distribuite come minimo in quattro turni e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro turni ed oltre per ettaro.

5. Si intende per turno dei boschi cedui il numero di anni che intercorre tra un taglio di utilizzazione del bosco di origine agamica e il successivo, indipendentemente dai turni minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento.

#### Art. 24.

##### *Stagione di taglio e di esbosco*

1. Per i boschi cedui la stagione dei tagli è regolata come segue:

- fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre-31 marzo;
- da cinquecento a mille metri di altitudine: 1° ottobre-15 aprile;
- da mille a milleduecento metri di altitudine: 15 settembre-30 aprile;
- oltre milleduecento metri di altitudine: 1° settembre-30 aprile.

2. Qualora si verificano prolungate e ricorrenti avverse condizioni climatiche che non consentano il lavoro in bosco, l'ente competente per territorio può prolungare la durata della stagione di taglio stabilita dal comma 1 per un massimo di quindici giorni di proroga.

3. L'esbosco deve avvenire il più prontamente possibile e prima della ripresa vegetativa delle ceppaie e delle matricine, e comunque entro quindici giorni successivi dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.



5. Per il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 25.

##### *Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni*

1. Il taglio delle matricine è consentito solamente in contemporanea a quello del bosco ceduo, ad eccezione di quanto indicato al comma 2.

2. In deroga al comma 1, è consentito, previa richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, il taglio di matricine finalizzato a consentire l'affermazione e un migliore accrescimento di specie a legname pregiato presenti sporadicamente. L'autorizzazione è concessa a condizione che l'intervento sia limitato al taglio delle sole piante che ostacolano la crescita di piante con fusto di ottima furma appartenenti alle suddette specie.

3. Per ogni matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 26.

##### *Turno dei boschi cedui*

1. Per i boschi cedui il turno dei tagli è così regolato:

- a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da anni venticinque ad anni quaranta;
- b) per le querce caducifoglie: da anni diciotto ad anni quaranta;
- c) per i carpini e l'orniello: da anni quindici ad anni quaranta;
- d) per il castagno un turno minimo pari a anni quindici;
- e) per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque;
- f) per l'ontano nero, il nocciolo, la robinia, i salici, i pioppi bianco, nero e tremolo un turno minimo pari a dieci anni.

2. Il turno regolato dal comma 1 si basa sull'età raggiunta dai polloni.

3. Per i boschi cedui misti si osserva il turno della specie prevalente.

4. L'ente competente per territorio può autorizzare tagli in deroga ai turni minimi di cui al comma 1 per i cedui di castagno posti nelle aree con gravi problemi fitosanitari e per il prelievo di talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 27.

##### *Estensione delle superfici utilizzate*

1. Nei boschi governati a ceduo l'estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all'interno di una stessa proprietà non può superare il limite di cinque ettari.

2. All'interno della stesa proprietà sono vietati i tagli di utilizzazione che, in contiguità con aree boscate denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni eseguite nei precedenti tre anni interessano una superficie superiore a dieci ettari.

3. Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue se separate da fasce di bosco adulto di almeno cento metri di profondità.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 28.

##### *Sfolli e diradamenti*

1. Quando il bosco ha raggiunto l'età di sette anni sono consentiti, in qualsiasi stagione e per qualsiasi superficie di intervento, i tagli di sfollo e di diradamento che eliminino i polloni dominanti e fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari, presenti su ogni singola ceppaia nel numero massimo di un terzo.

2. Sono altresì consentiti dopo sette anni gli interventi finalizzati alla selezione ed allevamento di specie a legname pregiato presenti nel bosco.

3. Per la realizzazione di sfolli e diradamenti, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Nel caso di tagli di sfollo e diradamento eseguiti prima che il bosco abbia raggiunto sette anni viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

5. Nel caso di interventi di intensità superiore a quanto indicato al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 29.

##### *Reclutamento degli allievi*

1. In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualità di matricine, le piante dell'età del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e vigoria, capaci di formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a gruppi, secondo quanto indicato all'art. 30, comma 2.

2. Qualora le caratteristiche del bosco o di parte di esso non assicurino la resistenza degli alberi all'isolamento, è d'obbligo rilasciare, in sostituzione degli stessi, gruppi di polloni su una unica ceppaia, denominata voliera. Ogni voliera è computata come una matricina.

3. In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno essere preferite le voliere in sostituzione degli allievi.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 30.

##### *Trattamento delle matricine*

1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore alla metà dell'altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine. I gruppi così determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione.

3. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 31.

##### *Trattamento e rilascio di specie diverse*

1. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi cedui, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

2. Le piante di cui al comma 1, se ne hanno la qualità secondo quanto stabilito all'art. 29, entrano nel computo delle matricine.

3. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 32.

*Carbonizzazione*

1. Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. La carbonizzazione in bosco può essere effettuata nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 31 marzo, salvo deroghe autorizzate dall'ente competente per territorio prescrivendo speciali ed opportune cautele.

3. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere costantemente vigilato da operatori esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

4. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 si applica le sanzioni amministrativa di cui all'art. 48, comma 20 della legge regionale n. 28/2001.

5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48 comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

*Sezione II*

## NORME SPECIFICHE IN BASE AL TRATAMENTO

## Art. 33.

*Boschi cedui matricinati*

1. Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno, per una consistenza complessiva:

a) da centoventi a centottanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di faggio, leccio, corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea;

b) da trenta a settanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di castagno, ontano nero, robinia, salici, pioppi bianco nero e tremolo;

c) da ottanta a centocinquanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di altre specie.

2. Solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti all'età multipla del turno, le stesse possono essere surrogate con altrettante dell'età del turno.

3. I valori riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di matricinatura per gruppi come indicato all'art. 30, comma 2.

4. L'ente competente per territorio può autorizzare o prescrivere il rilascio di un numero di matricine inferiore ai minimi sopra indicati, fermo restando il numero minimo indicato all'art. 23, comma 2 quando la situazione colturale lo consenta o per garantire una più efficace rinnovazione agamica del bosco.

5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48 commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

6. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 34.

*Boschi cedui intensamente matricinati*

1. Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare a ceduo, il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere progressivamente ridotto.

2. La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle modalità indicate all'art. 30, comma 1 e di quanto indicato all'art. 33 in relazione alle specie presenti.

3. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti comunque un numero di matricine superiore ai massimi indicati all'art. 33 le matricine devono essere ripartite in 1/3 dell'età del turno ed in 2/3 di età multipla al turno.

4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore a quello esistente prima dell'intervento, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 35.

*Boschi cedui composti*

1. Nel corso dell'utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi gli allievi, da rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e duecentoquaranta piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in classi di età:

- a) cento allievi;
- b) cinquanta matricine di due turni;
- c) venti matricine di tre turni;
- d) dieci matricine di quattro turni.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, comma 4, solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti ai turni specificati al comma 1, le stesse possono essere surrogate con altrettante dei turni immediatamente inferiori.

3. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48 commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 36.

*Trasformazione dei boschi cedui*

La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33.

2. La trasformazione dei boschi cedui composti in boschi cedui matricinati ed intensamente matricinati, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

3. Nel caso di mantenimento del trattamento a bosco ceduo semplice e di trasformazione dei boschi cedui composti, matricinati ed intensamente matricinati in boschi cedui semplici si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale n. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

## Art. 37.

*Taglio di avviamento all'alto fusto*

1. Il taglio di avviamento all'alto fusto consiste in una operazione di diradamento del bosco tesa a favorire lo sviluppo delle piante e dei polloni meglio conformati, di maggiore vigore vegetativo e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la costituzione di un bosco avente la struttura propria della fustaia.

2. Il taglio di avviamento all'alto fusto non può compiersi prima che il bosco di origine agamica abbia raggiunto l'età del turno minimo secondo quanto stabilito dall'art. 26 e l'intensità di intervento non può superare i limiti stabiliti per i diradamenti dall'art. 43, comma 2.

3. Il taglio di avviamento all'alto fusto è consentito per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'allegato *B*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Il taglio di avviamento all'alto fusto e l'esbosco del materiale utilizzato possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 3 e 9, lettera *a*), della legge regionale n. 28/2001.

6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 38.

##### *Boschi cedui che hanno superato l'età del turno*

1. Nei boschi cedui che hanno superato l'età del turno massimo sono consentiti per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'allegato *B*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, gli interventi che favoriscono l'evoluzione strutturale in atto secondo le modalità dettate all'art. 37.

2. L'utilizzazione che riporti il bosco ceduo ad una gestione ordinaria, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato dall'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, che valuta la capacità rigenerativa per via agamica del bosco.

3. In caso di utilizzazione del bosco senza l'autorizzazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001 e nel caso in cui l'intervento non sia rispondente, in relazione alla situazione preesistente, alle prescrizioni selvicolturali di cui agli articoli 33, 34 e 35 anche la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 3.

4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Capo VI

##### NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO E PER LE FUSTAIE DI ORIGINE AGAMICA

#### Sezione I

##### NORME GENERALI

#### Art. 39.

##### *Definizioni*

1. Si considerano boschi di alto fusto o fustaie quei boschi provenienti da rinnovazione prevalentemente gamica, sia essa naturale o artificiale.

2. Si considerano fustaie di origine agamica i boschi cedui sottoposti a taglio di avviamento all'alto fusto. Le fustaie di origine agamica sono assimilate, ai fini del presente regolamento, ai boschi di alto fusto o fustaie.

#### Art. 40.

##### *Esecuzione degli interventi*

1. Nei boschi di alto fusto gli interventi selvicolturali e l'esbosco possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi di alto fusto, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

In caso di mancato adempimento di quanto indicato al comma 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 9, lettera *a*), della legge regionale n. 28/2001.

#### Sezione II

##### NORME PER LE FUSTAIE COERANEE

#### Art. 41.

##### *Definizione*

1. Si intendono fustaie coetanee o coetaneiformi quei boschi costituiti da soggetti aventi la medesima classe di età o che comunque presentano struttura spaziale tendenzialmente monoplana.

#### Art. 42.

##### *Sfolli e diradamenti*

1. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato *B* all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, gli sfolli, ovvero gli interventi operati su boschi giovani e poco differenziati, di età inferiore a venti anni e comunque di altezza inferiore a dieci metri tesi ad eliminare i soggetti danneggiati, malformati, deperienti e sovrannumerari mantenendo quasi il contatto fra le chiome delle piante rilasciate e che interessino comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti.

2. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato *B* all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, i diradamenti, ovvero i tagli intercalari di parte delle piante di una fustaia di età superiore a venti anni e comunque di altezza superiore a dieci metri, con lo scopo principale di aumentarne la stabilità e l'efficienza funzionale selezionando le piante migliori, senza che si verifichino interruzioni permanenti della copertura arborea secondo i seguenti limiti:

*a)* nei boschi di età inferiore a cinquanta anni le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro più di un metro e mezzo, ad eccezione di eventuali aperture della copertura ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a duecento metri quadrati;

*b)* nei boschi di età superiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro più di tre metri, ad eccezione di eventuali aperture della copertura, quando non già esistenti, o allargamento di quelle preesistenti, ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate non superiore a quattrocento metri quadrati.

3. Gli interventi di cui alla lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera *a*), della legge regionale n. 28/2001.

5. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 43.

##### *Trattamento a tagli successivi*

1. Le fustaie coetaneiformi sono trattate a tagli successivi uni-formi o a gruppi;

2. Il trattamento a tagli successivi favorisce l'insediamento della rinnovazione naturale nei boschi esistenti, aventi età superiore al turno minimo di cui all'art. 45, mediante due o più interventi, di cui

il primo è il taglio di sementazione, eventualmente preceduto da un taglio di preparazione, e l'ultimo è il taglio di sgombero. Gli eventuali tagli effettuati fra i due estremi indicati sono i tagli secondari.

3. Il taglio di preparazione può essere eseguito su qualsiasi superficie di intervento, previo comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, non prima di dieci anni precedenti l'età del turno minimo di cui all'art. 45 e consiste in un intervento di diradamento all'art. 42, comma 2, ma avente intensità maggiore ed effettuato soprattutto di consentire l'ampliamento della chioma della pianta destinate a produrre seme. Con tale intervento non può essere asportato più del quindici per cento della massa in piedi presente al momento del taglio.

4. Il taglio di sementazione è un intervento di diradamento del bosco, avente carattere selettivo e di intensità tale da assicurare un'apertura adeguata della copertura arborea forestale al fine di consentire l'insediamento della rinnovazione naturale. L'intensità del taglio di sementazione non può superare i seguenti limiti:

a) per i boschi a prevalenza di cerro e roverella e per le piante mediterranee il trenta per cento della massa in piedi presente, se è già stato eseguito il taglio di preparazione, ed il quaranta per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di preparazione;

b) per tutti gli altri boschi il venticinque per cento della massa in piedi presente, se già è stato eseguito il taglio di preparazione, e il trenta per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di preparazione.

5. Il taglio di sementazione per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per il territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

6. I tagli secondari sono interventi di diradamento che possono essere eseguiti, su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di taglio conferma all'allegato B, all'ente competente per il territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52, e sono finalizzati a favorire lo sviluppo del novellame e l'ulteriore insediamento dello stesso. La serie di questi tagli non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque anni dall'esecuzione del taglio di sementazione e l'intervallo di tempo intercorrente tra gli stessi non può essere inferiore ad anni tre. Nel complesso la serie dei tagli secondari non può asportare più del quaranta per cento della massa presente a seguito del taglio di sementazione.

7. Il taglio di sgombero è l'intervento con il quale viene asportata tutta la massa residua del ciclo precedente. Queste non può essere effettuato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media pari a un metro e non oltre il raggiungimento, da parte del novellame, di un'altezza media pari a due metri. In assenza di rinnovazione, trascorsi almeno dieci anni, l'ente competente per territorio può consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

8. Il taglio di sgombero per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

9. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

10. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 6, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 44.

##### *Taglio a buche*

1. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della

professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

2. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto è consentito esclusivamente per superfici di taglio inferiori a duemila metri quadrati e può interessare tutta la componente arborea presente.

3. Le buche devono essere distribuite sull'intera superficie di intervento e comunque non devono interessare complessivamente oltre il venticinque per cento della superficie totale di intervento.

4. Nelle porzioni di bosco comprese fra le singole buche può essere effettuato il diradamento secondo quanto indicato all'art. 42, comma 2.

5. Un successivo intervento che preveda l'aumento della densità delle buche o l'ampliamento di quelle già realizzate può essere effettuato solo quando la rinnovazione naturale insediatasi, a seguito del precedente intervento, abbia superato l'altezza media pari a un metro.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.

7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 45.

##### *Turni minimi per le fustaie coetanee*

1. Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra l'impianto o la rinnovazione del bosco e il successivo taglio di utilizzazione.

2. Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:

- a) fustaie di abete bianco anni cento;
- b) fustaie di faggio anni cento;
- c) fustaie a prevalenza di cerro anni novanta;
- d) fustaie di altre specie quercine anni cento;
- e) fustaie di pini nero, di cedro, altre conifere del piano montano e di ontano napoletano anni sessanta;
- f) fustaie di pini mediterranei e di cipressi anni ottanta;
- g) fustaie di altre specie autoctone anni ottanta;
- h) fustaie di altre specie non autoctone anni sessanta.

3. In caso di bosco misto e di tagli uniformi si osserva il turno della specie prevalente.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

#### Sezione III

##### NORME PER LE FUSTAIE DISETANEE

#### Art. 46.

##### *Definizione*

1. Si intendono fustaie disetanee quei boschi aventi una struttura spaziale stratificata e costituiti da alberi ripartiti, senza soluzione di continuità, in tutte le classi di età e di diametro; con una frequenza numerica nelle diverse classi diametriche avente andamento decrescente al crescere del diametro.

2. Si intendono fustaie disetanee per piede d'albero o per pedali i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per singole piante.

3. Si intendono fustaie disetanee per gruppi i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per piccoli gruppi coetanei.

## Art. 47.

*Trattamento delle fustaie disetanee per piede d'albero*

1. Le fustale disetanee per piede d'albero sono trattate a taglio saltuario.

2. Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici, detti tagli di curazione, con i quali vengono utilizzate le piante appartenenti a tutte le classi diametriche favorendo la varietà di composizione e l'insediamento della rinnovazione naturale.

3. Il trattamento a taglio saltuario per qualsiasi superficie di intervento deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

4. Ad ogni taglio di curazione non può essere asportato più dell'incremento periodico relativo al periodo di curazione.

5. Il periodo di curazione, ovvero il numero di anni intercorrente fra un taglio ed il successivo, non può essere inferiore a dieci anni.

6. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 19.

7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 48.

*Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi*

1. Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni singolo gruppo coetaneo il trattamento a tagli successivi o a buche secondo le norme di cui agli articoli 43 e 44.

2. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Sezione IV

## NORME PER LE FUSTAIE IRREGOLARI

## Art. 49.

*Definizione*

1. Si intende per fustaia irregolare il bosco che non sia decisamente né coetaneo, né disetaneo secondo le definizioni degli articoli 41 e 46 ed in cui può essere presente anche rinnovazione agamica.

## Art. 50.

*Trattamento delle fustaie irregolari*

1. Nelle fustaie irregolari gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

2. Nelle fustaie irregolari la realizzazione degli interventi selvicolturali è subordinata alla preliminare individuazione e definizione del tipo di bosco per singoli gruppi omogenei nei quali si deve intervenire specificatamente secondo le norme di cui alle sezioni II e III in base alla tipologia strutturale riscontrata.

3. Fatta eccezione per le necessità dettate dall'esecuzione dei tagli successivi, sulla stessa superficie non è consentito intervenire con un intervallo di tempo inferiore ad anni dieci.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

## Sezione V

## NORME PER I CASTAGNETI DA FRUTTO

## Art. 51.

*Castagneti da frutto*

1. Sono definiti castagneti da frutto le aree in cui siano presenti almeno otto piante di castagno da frutto ogni duemila metri quadrati di superficie.

2. La trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'allegato L), ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52.

3. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento senza comunicazione di intervento le seguenti operazioni colturali:

- a) la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione all'innesto;
- b) l'esecuzione di innesti;
- c) le potature eseguite secondo quanto indicato dall'art. 12, comma 3;
- d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
- e) la formazione ed il ripristino di ripiani, se di altezza inferiore a mezzo metro;
- f) la ripulitura della superficie occupata dal castagneto.

4. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio:

- a) la formazione ed il ripristino di ripiani di altezza superiore a mezzo metro;
- b) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive;
- c) il taglio delle piante arboree la cui chioma è distante meno di due metri dalla chioma dei castagni da frutto.

5. Nei castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, gli interventi di seguito elencati devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'allegato L, ed autorizzato competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 52:

- a) la distruzione delle ceppaie delle piante da sostituire. L'autorizzazione è concessa purché vengano subito colmate le buche risultanti e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante sostitutive;
- b) la conversione dei castagneti da frutta in boschi cedui di castagno. L'autorizzazione è concessa esclusivamente nei casi di evidenti problemi fitosanitari.

6. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettere a), c), d), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

7. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 4, lettere b) e c), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.

8. Nel caso di interventi difformi a quanto indicato al comma 3, lettera e), e al comma 4, lettera a), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

9. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettera f), si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), punto 2), della legge regionale n. 28/2001.

10. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 52.

11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

*Capo VII*

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## Art. 52.

*Procedimenti amministrativi*

1. I PGF e i PFC necessitano anche di autorizzazione ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se contengono criteri selvicolturali d'intervento non previsti o difforni dal presente regolamento.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, le autorizzazioni previste dal presente titolo sono rilasciate dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/2001. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio, le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni previste per il PPT, il PGF e il PFC sono rilasciate dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi per i boschi di alto fusto ed entro due stagioni silvane per i boschi cedui, dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione, salvo proroga concessa dall'ente competente per territorio per un massimo di dodici mesi o una stagione silvana. Trascorsi inutilmente tali periodi le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

6. L'ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni e delle autorizzazioni rilasciate, anche con silenzio assenso, agli organi di vigilanza competenti per territorio.

## TITOLO III

## NORME PER I TERRENI AGRARI E I TERRENI SALDI

## Art. 53.

*Definizioni*

1. Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Si intende per terreno agrario coltivato la superficie che rientra nelle rotazioni colturali di piante erbacee o quelle con colture legnose agrarie.

3. Si intende per terreno saldo quel terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni del terreno ai fini agricoli, e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4, e di bosco, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/2001.

4. Per arbusteti si intendono le superfici con copertura arborea inferiore al venti per cento e con almeno il venti per cento di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e cinque metri e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile.

5. Si definisce arbusto la pianta legnosa perenne policormica, con ramificazione che prevale sui fusti e che presenta un'altezza inferiore a cinque metri.

## Art. 54.

*Lavorazione del terreno agrario*

1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, come definiti all'art. 53, sono consentite.

2. Il proprietario o possessore dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione idraulica.

3. Nei casi in cui la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza e della eccessiva pendenza del terreno; possa provocare denudazioni, perdita di stabilità o turbare il regime delle acque, l'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, intima la sospensione degli interventi e stabilisce le prescrizioni di intervento per il terreno in oggetto.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, legge regionale n. 28/2001.

## Art. 55.

*Modalità di trasformazione dei terreni saldi*

1. La rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi deve essere sottoposta all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 57.

2. La richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, deve essere corredata da:

a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro ed indichi in particolare le opere di sistemazione idraulico-agraria, la profondità massima delle lavorazioni, le eventuali opere d'arte ed accorgimenti tecnici necessari per evitare frane e erosioni;

b) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

c) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento.

3. Per i lavori eseguiti senza l'autorizzazione o in difformità a quanto in essa indicato si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 56.

*Taglio ed estirpazione degli arbusteti*

1. Sono sottoposte alle prescrizioni del presente articolo le formazioni arbustive come definite all'art. 53, comma 3.

2. È consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 28/2001.

3. L'estirpazione degli arbusteti, radicati sui terreni aventi pendenza superiore all'ottanta per cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea, è consentita solo nell'ambito dei progetti di rimboscimento quando effettuata a buche, a piazzole o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

4. Per l'estirpazione degli arbusteti ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale, su terreni con pendenza inferiore all'ottanta per cento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 55, specificando la zona e la motivazione dell'intervento, e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 28/2001.

5. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 3 si applicano le sanzioni previste all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

6. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, commi 9, lettera a), punto 2), e 11 della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 57.

*Procedimenti amministrativi*

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente titolo, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti.

3. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento dovrà provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

## TITOLO IV

## NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO

## Art. 58.

*Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso*

1. I movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 65.

2. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1, le operazioni e gli interventi di piccola entità come specificati all'art. 64.

3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro e dei movimenti di terra ed indichi le eventuali opere ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare frane ed erosioni, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 59.

*Movimenti franosi*

1. Nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono consentite solo le opere e i lavori volti alla stabilizzazione dell'area, a migliorare l'assetto idrogeologico ed il risanamento idraulico.

2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 65.

3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere e i relativi movimenti di terra e le opere di consolidamento previste;

b) relazione geologica che contenga le verifiche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988 del Ministero dei lavori pubblici e definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) rilievo plano-altimetrico in scala adeguata esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle dell'area in frana con localizzazione dell'area in dissesto e delle opere previste;

d) sezioni e profilo del dissesto;

e) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

f) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2000, con indicazione della superficie di intervento.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 60.

*Acque superficiali e sotterranee*

1. La realizzazione di invasi collinari o laghetti, l'intercettazione o comunque la modifica del percorso naturale di un corso d'acqua, l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di opere di presa per la captazione di sorgenti, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d'acqua, realizzazione di pozzi e sorgenti fanno parte del progetto:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione della superficie di intervento.

4. Per la realizzazione di invasi artificiali completamente in scavo nonché per gli sbarramenti di altezza non superiore a tre metri che determinino invasi non superiori a cinquecento metri cubi, fanno parte del progetto:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione della superficie di ingombro dell'invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta planoaltimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore al 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non inferiore a 1:200.

5. Per la realizzazione di invasi artificiali con sbarramenti di ritenuta che determinino bacini di accumulo superiori a cinquecento metri cubi fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento e contenga il rilevamento geologico e geomorfologico in scala non inferiore a 1:10.000 del bacino di alimentazione dell'invaso, in aree pianeggianti è sufficiente presentare sezioni geologiche rappresentative della stratigrafia locale; risultati delle indagini e delle prove eseguite; elementi oggettivi raccolti sull'idoneità della sede dello sbarramento sulla tenuta dell'invaso, e sulla stabilità dei pendii e dello scavo; calcoli idrologici utilizzati per la definizione della portata di massima piena prevedibile; verifica di stabilità a serbatoio pieno, vuoto e a rapido svuotamento;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione della superficie di ingombro dell'invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta piano - altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) piano quotato a scala 1:500;

g) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non inferiore a 1:200.

6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 61.

##### *Cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali*

1. La realizzazione di attività edilizie ed infrastrutturali che comportano movimenti di terreno con cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta piano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l'area interessata sia a monte che a valle.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 62.

##### *Apertura ed esercizio di cave e miniere*

1. Per i procedimenti amministrativi, i controlli e le sanzioni in materia di apertura e esercizio di cave e miniere si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione gli enti competenti per territorio si esprimono in merito al progetto di riambientamento, al relativo piano di manutenzione delle piantagioni realizzate e all'intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 63.

##### *Discariche controllate*

1. La realizzazione di discariche controllate deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva tipo e quantitativo massimo di rifiuti, le opere e gli interventi necessari per la sistemazione e la preparazione del terreno, modalità e cautele da osservare per l'esercizio della discarica, e indichi la durata massima dell'esercizio della discarica, modalità di ricopertura della discarica esaurita, possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura, intervallo di tempo minimo che deve intercorrere per il riutilizzo dell'area;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica sia in fase di esercizio che a recupero completato;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta piano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) rilievo plano-altimetrico allo stato attuale con esatta ubicazione della discarica, preventivamente picchettata a terra, e piani quotati che rappresentino la morfologia a fine esercizio e allo stato riambientato con localizzazione delle opere, sezioni che evidenzino l'andamento del terreno delle varie fasi.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 64.

##### *Operazioni ed interventi di piccola entità*

1. È consentita la realizzazione di operazioni di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione.

2. Sono considerate operazioni di piccola entità:

a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi;

b) impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi;

c) posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali;

d) messa a dimora di piante.

3. Per la realizzazione di interventi di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 65.



4. Sono considerati interventi di piccola entità:

a) interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati;

b) modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni che comportano muri di sostegno, pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate, pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo, piccole tettoie con opere fondali superficiali;

c) impianti a rete interni al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, compresi pozzetti che comportino scavi di profondità non superiore a 0,5 metri, purché non ricadenti in bosco;

d) opere di sistemazione idraulica-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica atte al rinverdimento che non comportano scavi di profondità superiore a 0,5 metri;

e) livellamento dei terreni soggetti a periodica lavorazione, purché interessi uno spessore massimo di cinquanta centimetri, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque;

f) chiusura di falle o fratture negli argini;

g) reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una profondità massima di 0,5 metri;

h) impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non superiore al quindici per cento;

i) messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi per pubblica incolumità comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disaggio di massi e pietre.

5. Nel caso di interventi eseguiti, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, in difformità alla comunicazione o senza la prescritta comunicazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.

6. Per gli interventi che superano i limiti di cui al comma 2, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 3, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 65.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. Gli interventi previsti al presente titolo sono sottoposti anche alle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

2. La comunicazione di intervento prevista all'art. 64 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie.

3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 58, comma 1, 59, comma 2, e 60, comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 61, comma 1 e 63, comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi.

5. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

6. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Tale durata può essere ridotta qualora l'ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

7. Fanno eccezione al comma 6 le autorizzazioni per la realizzazione di opere complesse; la durata dell'autorizzazione è relativa a tutto il periodo che si prevede sia necessario all'esecuzione dei lavori e che deve essere specificato nel progetto.

8. Per le autorizzazioni previste al comma 7, l'ente competente per territorio si riserva la possibilità, su segnalazione degli organi di vigilanza, di impartire prescrizioni aggiuntive causate da fattori non prevedibili in fase autorizzativa.

#### TITOLO V

##### NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

#### Art. 66.

##### *Modalità di pascolo*

1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.

2. Le norme del presente titolo si riferiscono all'esercizio del pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti.

3. Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all'ottanta per cento.

4. Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini ed equini devono essere rotte e distribuite, per quanto possibile, a fine pascolamento sulla superficie pascoliva.

5. Il pascolo vagante, cioè senza custode, è consentito solo sui terreni liberi al pascolo posseduti dal proprietario o affidatario degli animali pascolanti, purché le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti degli animali a mezzo di apposite chiudende.

6. L'ente competente per territorio, in relazione all'andamento stagionale può limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.

7. L'esercizio del pascolo è consentito solo ad animali di aziende di allevamento registrate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche ed integrazioni.

8. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.

9. A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e, per quanto possibile, provvedere allo sfalcio dell'erba rimasta.

10. L'ente competente per territorio può imporre nei pascoli di estensione superiore ai cinquanta ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

11. Per i mancati adempimenti previsti dai commi precedenti vengono applicate le seguenti sanzioni previste dall'art. 48 della legge regionale n. 28/2001:

a) relativamente ai commi 3, 5, 6, 7 e 10 la sanzione amministrativa di cui al comma 9, lettera b);

b) relativamente al comma 9 la sanzione amministrativa di cui al comma 12.

#### Art. 67.

##### *Pascoli di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive*

1. L'esercizio del pascolo su terreni di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive è esercitato sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel PGF di cui all'art. 7.

2. In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1, l'ente competente per territorio può prescrivere il sistema di pascolamento da adottare e determinare il carico massimo di bestiame.

3. Per il mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 68.

##### *Pascoli deteriorati*

1. Nel caso che sul pascolo si constatassero fenomeni di erosione, smottamento e di grave danneggiamento della cotica l'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, può imporre forme limitative o la sospensione dell'esercizio del pascolo.

2. Per i mancati adempimenti previsti dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 69.

##### *Miglioramento dei pascoli*

1. I lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti su iniziativa dei proprietari o possessori.

2. Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni andanti quali scasso o dissodamenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con le procedure amministrative previste all'art. 70.

3. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per la realizzazione dei lavori senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 70.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. I procedimenti autorizzativi previsti all'art. 69 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richieda pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti.

3. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

#### TITOLO VI

##### NORME PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE.

#### Art. 71.

##### *Norme per l'arboricoltura da legno*

1. Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento.

2. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55.

3. Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale, in conformità allo schema di cui all'allegato M).

4. Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 74.

5. Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7.

6. Il piano colturale, presentato all'ente competente per territorio, deve essere rispettato integralmente in ogni sua parte.

7. A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può essere effettuato il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 74.

8. Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento, sono individuati come impianti di arboricoltura da legno a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente per territorio previa presentazione da parte del proprietario o possessore del piano colturale di cui al comma 3.

9. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 gli impianti di arboricoltura da legno realizzati nell'ambito dell'attuazione di misure comunitarie o statali purché nelle relative norme di attuazione sia obbligatoria la presentazione di un piano colturale conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

10. Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco.

11. Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media superiore al venticinque per cento è vietato, alla fine del ciclo colturale lo sradicamento delle ceppaie.

12. È consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale previa comunicazione all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 74.

13. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2001, negli impianti di arboricoltura da legno non possono essere impiantate specie diverse da quelle riportate nell'allegato W.

14. Per il mancato rispetto del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.

15. Per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

16. Per l'esecuzione di interventi in assenza del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, commi 9, lettera a), e 11 della legge regionale n. 28/2001.

17. Per ogni ceppaia sradicata in violazione al comma 11, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.

18. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 13 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 18 della legge regionale n. 28/2001.

19. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 74.

20. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 72.

##### *Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti*

1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che non sono stati mai coperti dal bosco, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a memoria d'uomo.

2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco.

3. Le lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55, salvo nel caso in cui siano effettuate con le modalità indicate al comma 4.

4. Sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi deve essere

eseguita a buche, a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, indipendentemente dalla superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato *H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 74.

6. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2001 negli imboschimenti e rimboschimenti devono essere impiantate le specie arboree di cui all'allegato *W*.

7. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 5 gli impianti realizzati nell'ambito dell'attuazione di misure comunitarie o statali.

8. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.

9. Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

10. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 6 si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 18 della legge regionale n. 28/2001.

11. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 74.

12. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 73.

##### *Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale»*

1. I terreni destinati alla produzione di «alberi di Natale» non sono considerati bosco.

2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di «alberi di Natale» e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato *H*), all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 74.

3. Le piante ed i cimali destinati al commercio degli «alberi di Natale» devono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio, qualora gli alberi non siano già muniti individualmente di cartellino numerato rilasciato da altro soggetto abilitato, previa istanza presentata dall'interessato allo scopo di accertarne la provenienza da espianti, tagli, diradamenti o sfolli legittimi.

4. Non è consentito l'utilizzo di «alberi di Natale» per la moltiplicazione e per il rimboschimento.

5. Per ogni «albero di Natale» non munito di speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio, in violazione al comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 48, comma 13 della legge regionale n. 28/2001.

6. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.

7. Per il mancato rispetto del comma 4 si applica la sanzione di cui all'art. 48, comma 22 della legge regionale n. 28/2001.

8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 74.

9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 74.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72, comma 5 devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. La comunicazione di intervento prevista all'art. 73, comma 2 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie, specie utilizzate, tecniche di preparazione del terreno, di impianto e di coltivazione, anno entro il quale si prevede di procedere all'espianto.

3. I permessi o contrassegni di cui all'art. 73, comma 3 sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta.

4. L'ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni agli organi di vigilanza competenti per territorio.

#### TITOLO VII

##### VIABILITÀ RURALE E FORESTALE

#### Art. 75.

##### *Definizioni*

1. Si definisce strada rurale o forestale un tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficoltà, in ogni stagione.

2. Si definisce pista forestale principale un tracciato a fondo naturale reso percorribile per trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco.

3. Si definisce pista forestale secondaria un tracciato temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone carenti di viabilità forestale principale.

4. Si definisce sentiero o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

#### Art. 76.

##### *Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali*

1. Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità rurale o forestale in connessione o a servizio di lavori di utilizzazione forestale deve essere descritto ed indicato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione di intervento secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

#### Art. 77.

##### *Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti*

1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la serie di interventi che per consentire la percorribilità prevista non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato.

2. La manutenzione ordinaria può prevedere il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso se preesistente, la rimozione di eventuali smottamenti o crolli che ostruiscono la sede viaria impedendone la normale percorribilità, il ripristino dei rilevati danneggiati e la costruzione di eventuali opere di presidio, il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.

3. Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, conforme all'allegato *H*, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 83, che deve contenere specifiche inerenti alle caratteristiche dell'intervento che si intende realizzare, sua ubicazione e sviluppo planimetrico.

4. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.

5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'art. 74.

6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 78.

##### *Manutenzione straordinaria di strade esistenti*

1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono modificare:

- a) la larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di 3,5 metri comprese eventuali cunette e banchine;
- b) le scarpate di monte e di valle;
- c) la pendenza longitudinale.

2. Il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo è considerato un intervento di manutenzione straordinaria.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade esistenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 83.

4. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada esistente definita dal comma 1:

- a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;
- b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
- c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
- d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.

6. In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la nuova pendenza non può essere diversa da quanto previsto nell'art. 81, comma 4, lettera d).

7. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 79.

##### *Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti*

1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta limitata, a causa di invasione del tracciato da parte della vegetazione, crolli, smottamenti o erosione localizzata e deve essere ripristinata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e, oltre a prevedere il taglio della vegetazione che ha invaso il tracciato, possono modificare:

- a) la larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;
- b) le scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a cinquanta metri continui;
- c) le scarpate di valle;
- d) la pendenza longitudinale.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria di piste principali esistenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 83.

3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una pista esistente definita dal comma 1:

- a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell'intervento;
- b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
- c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
- d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.

5. In caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la nuova pendenza non può essere diversa da quanto previsto nell'art. 82, comma 4, lettera c).

6. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 80.

##### *Uso e manutenzione delle piste secondarie*

1. La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco.

2. L'uso delle piste secondarie è consentito solo se effettuato senza movimenti di terra.

3. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001, con riferimento ai tracciati percorsi nel caso di violazione del comma 1.

#### Art. 81.

##### *Costruzione di una nuova strada rurale o forestale*

1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 83.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova strada rurale o forestale:

- a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;
- b) relazione geologica;
- c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;
- d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;
- e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
- f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
- g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
- h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
- i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.

4. Le nuove strade forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) carreggiata unica con larghezza massima di 3,5 metri, comprese eventuali cunetta e banchina;
- b) eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;
- c) pendenza longitudinale media non superiore all'otto per cento;
- d) pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori a centocinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento;
- e) eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per cento e tre per cento;

f) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;

g) sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti.

5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 82.

##### *Costruzione di una nuova pista forestale principale*

1. La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 83.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale principale:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

b) relazione geologica;

c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;

d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;

f) sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100;

g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;

h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;

i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.

4. Le nuove piste forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

a) carreggiata unica con larghezza massima di tre metri comprese eventuali cunette e banchina;

b) piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;

c) pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino al trenta per cento;

d) scarpate di monte, stabilizzate come alla lettera f), di altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui; è possibile aumentare l'altezza fino a 1,5 metri;

e) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;

f) sistemazione ed il consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti;

g) distanza minima da altre piste o strade, di cento metri misurata lungo la linea di massima pendenza.

5. Se la pista si innesta su strade in cui è consentita la libera circolazione, nel punto di inserzione deve essere apposta apposita tabella indicante il divieto di transito ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge regionale n. 28/2001.

6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 83.

##### *Procedimenti amministrativi*

1. Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c) e comma 2, 79, comma 1, lettera d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 78, comma 3 e 79, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.

4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 81, comma 1 e 82, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi.

5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

6. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare, per conoscenza, copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

#### TITOLO VIII

##### NORME PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

#### Art. 84.

##### *Nuove infrastrutture a rete*

1. La realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 87.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto di intervento:

a) relazione tecnica che descriva con precisione il tipo di impianto a rete da realizzare, i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta, gli interventi di manutenzione previsti;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988;

c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000;

d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l'area interessata sia a monte che a valle.

4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 85.

*Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti*

1. Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentati di nove metri per lato;

b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di sei metri per lato;

c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'art. 87:

a) nel caso di elettrodotti ad altissima alta e media tensione, il taglio degli arbusti e del bosco ceduo, senza l'obbligo del rilascio di matricine, che abbia raggiunto l'età del turno minimo di cui all'art. 26 e comunque il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi, anche in deroga all'età del turno minimo di cui all'art. 26;

b) nel caso di linee a cavo isolato, la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso, il taglio delle piante poste nell'area di pertinenza della linea stessa, quando l'interferenza della chioma non sia risolvibile tramite potatura o nel caso di piante inclinate o instabili;

c) realizzazione, uso e manutenzione di piste di servizio senza movimento di terra, necessarie all'attività ispettiva o di manutenzione dell'elettrodotto;

d) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a bassa tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a cinque metri;

e) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a media tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a sette metri;

f) sostituzione dei sostegni in elettrodotti ad alta tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a venti metri.

3. Per l'esecuzione di interventi in difformità alla comunicazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.

4. Nel caso di esecuzione di interventi senza la preventiva comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.

## Art. 86.

*Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree*

1. Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dell'infrastruttura, aumentata di due metri per lato.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi e il taglio delle piante poste nell'area di pertinenza e di quelle inclinate o instabili che possono danneggiare l'infrastruttura.

## Art. 87.

*Procedimenti amministrativi*

1. Gli interventi previsti all'art. 84 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. I procedimenti amministrativi, previsti all'art. 84 comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 28/2001.

4. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione. Tale durata può essere ridotta qualora l'ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

5. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

## TITOLO IX

## NORME PER I PROGETTI SPECIALI

## Art. 88.

*Progetti speciali*

1. Si intende per progetto speciale il progetto che prevede modalità e tecniche di intervento diverse da quelle stabilite al titolo II del presente regolamento, fermi restando i divieti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28/2001.

2. I progetti speciali di cui al comma 1 dovranno essere redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione e corredati di tutti gli elementi progettuali previsti dal regolamento in relazione al tipo di intervento e devono dettagliatamente giustificare la motivazione per la quale è necessario intervenire con modalità diverse da quelle stabilite dal regolamento.

3. L'esecuzione degli interventi previsti in un progetto speciale è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione a fini ambientali ed all'autorizzazione dell'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni per rilasciare o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

## Art. 89.

*Progetti di ricerca*

1. Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, tutti gli interventi previsti in attività sperimentali e di ricerca se condotte da istituti ed enti di ricerca riconosciuti ed eseguiti sulla base di progetti di ricerca autorizzati dallo Stato, dalla Regione o dall'ente competente per territorio.

## TITOLO X

## ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE

## Art. 90.

*Elenco specie sottoposte a certificazione*

1. L'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 28/2001, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è riportato nell'allegato N.

## Art. 91.

*Composizione commissione tecnico-consulativa*

1. La Commissione regionale tecnico-consulativa sulle attività vivaistiche e semenzieri del settore forestale, di cui all'art. 35 della legge regionale n. 28/2001, è composta da:

a) il dirigente del servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione Umbria, con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un rappresentante dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante;

c) due tecnici nominati dalla giunta regionale, scelti fra agronomi-forestali o periti agrari dipendenti dell'amministrazione regionale;

d) un rappresentante dell'azienda vivaistica regionale;

e) un rappresentante dell'UNCCEM;

f) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

2. La commissione tecnico-consultiva è convocata dal presidente.

3. I membri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 92.

##### *Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico*

1. Nel registro di carico e scarico di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 devono essere annotate, cronologicamente e analiticamente, l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale n. 28/2001.

2. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto secondo i modelli riportati in allegato *O*, con pagine progressivamente numerate.

3. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, purchè rimanga traccia dei movimenti nella memoria elettronica, i dati siano aggiornati giornalmente e sia prodotta una stampa delle pagine variate almeno una volta al mese.

4. Per ciascun chilogrammo di seme, certificato e annotato nell'apposito registro di carico e scarico, non potranno essere certificate piantine in numero superiore ai valori riportati nell'allegato *P*.

5. Il numero di partita riportato nell'apposita colonna del registro dovrà indicare univocamente la specie, la provenienza, l'età, le caratteristiche del materiale di moltiplicazione a cui si riferisce, nonché il riferimento all'eventuale certificato relativo alla micorrizzazione. Il numero di partita è attribuito in modo cronologicamente progressivo indipendentemente dalla specie o in alternativa attribuendo un numero composto di cui la prima parte indica la specie e la seconda il progressivo di partita di quella specie, per come esemplificato nell'allegato *O*.

#### Art. 93.

##### *Modalità per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale*

1. Il certificato di provenienza o di identità clonale previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 28/2001 è rilasciato dall'ente competente per territorio.

2. I modelli di certificato di provenienza o certificato di identità clonale sono riportati nell'allegato *Q* e differiscono a seconda che si tratti di materiale proveniente da fonti di semi o boschi (mod. *A*), arboreti da seme o genitori (mod. *B*), cloni o miscugli di cloni (mod. *C*).

3. Al momento della vendita del materiale forestale di moltiplicazione ad altra azienda vivaistica autorizzata alla commercializzazione, è fornita all'azienda acquirente copia autenticata del certificato di provenienza e riportante l'indicazione del numero di unità di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce e gli estremi del documento fiscale relativo allo stesso materiale.

4. La copia autenticata di cui al comma 3 può essere fornita anche ad altro soggetto acquirente su richiesta dello stesso.

5. Può essere richiesta la certificazione anche per materiale di moltiplicazione appartenente a specie non indicate nell'allegato *N*, qualora la loro certificazione sia richiesta per l'utilizzo di tale materiale in altri Stati o in altre Regioni.

#### Art. 94.

##### *Modalità per la compilazione del cartellino identificativo*

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 della legge regionale n. 28/2001 non può essere venduto, trasportato o comunque ceduto se non in partite omogenee, munite di un cartellino che identifichi il nome e la sede legale del produttore e/o venditore, la specie o il clone di appartenenza, la località di origine e prove-

nienza, gli estremi del certificato di provenienza o di identità clonale di cui al precedente articolo, il riferimento al proprio registro di carico e scarico, il quantitativo di unità di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce, la categoria di classificazione (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato), l'età e il tipo di postime o talea o semenzale (nel caso di unità seminali indicare l'anno di maturazione). Il cartellino dovrà inoltre indicare, l'eventuale riferimento al certificato relativo alla micorrizzazione, se trattasi di materiale geneticamente modificato e se il materiale è stato propagato per via vegetativa. Il modello di cartellino identificativo è riportato nell'allegato *R*.

2. I semi possono essere commercializzati esclusivamente in imballaggi chiusi con dispositivi tali da diventare inservibili una volta aperti.

#### Art. 95.

##### *Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento trasporto, allevamento e conservazione del materiale di moltiplicazione*

1. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di moltiplicazione devono essere tenuti in lotti separati secondo:

a) la specie e, se necessario, la sottospecie, varietà e il clone;

b) la categoria (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato);

c) l'origine;

d) il materiale di base utilizzato;

e) l'anno di maturazione dei semi;

f) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi;

g) l'eventuale specie simbiote per le piante micorrizzate.

2. Il materiale forestale di moltiplicazione delle specie indicate nell'allegato *N* può essere commercializzato solamente se conforme ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VII della direttiva 99/105/CE.

#### Art. 96.

##### *Raccolta dei semi forestali*

1. La raccolta dei semi forestali e di altro materiale di moltiplicazione nei boschi, negli arboreti e nelle piante iscritti, al libro nazionale dei boschi da seme (L.N.B.S.) ed al libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme (Libro regionale) deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione e previa comunicazione all'ente competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *d*) della legge regionale n. 28/2001, da presentare almeno quindici giorni prima.

2. Ai fini di garantire la certificazione del seme, la raccolta dei semi forestali nei boschi, negli arboreti e nelle piante non iscritti nei libri di cui al comma 1, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio, che ha tempo sessanta giorni per completare il procedimento, esaminati i requisiti del bosco con riferimento a quanto indicato ai punti 3), 4), 7), 10) dell'allegato III della direttiva 99/105/CE.

3. L'asportazione dal bosco del materiale di moltiplicazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rilascio da parte degli organi di vigilanza di apposita bolletta di accompagnamento che indichi il numero e il peso dei colli, il tipo di prodotto asportato (frutti, semi, strobili), il comune, la località di provenienza e la data.

4. L'ente competente per territorio provvede ad inviare al servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana - Regione Umbria - copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 si applicano esclusivamente per le finalità di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 97.

##### *Iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme*

1. La predisposizione e tenuta del libro regionale di cui all'art. 38 della legge regionale n. 28/2001 è a cura della giunta regionale su indicazioni fornite dalla commissione regionale tecnico-scientifica.

2. Il libro regionale dovrà essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della giunta regionale.

3. Nel libro regionale dovranno essere, altresì, riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dai boschi, dagli arboreti e dalle piante iscritte nel libro stesso.

4. L'iscrizione di boschi e arboreti nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati III, IV e V della direttiva 99/105/CE rispettivamente per il materiale selezionato, qualificato e controllato e al parere favorevole della commissione tecnico-scientifica.

5. L'iscrizione di piante nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale ai requisiti di cui ai punti 4), 7), 9) e 10) di cui all'allegato III della direttiva 99/105/CE.

#### Art. 98.

##### *Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale*

1. Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione di seme, all'atto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, dell'arboreto o della pianta da seme.

2. Il disciplinare di gestione dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato S e a quelle espresse dalla commissione tecnico-consulativa.

3. Su richiesta del titolare, gli interventi colturali previsti dal disciplinare di gestione possono essere eseguiti dalla comunità montana competente per territorio, nell'ambito dei programmi degli interventi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 99.

##### *Iscrizione e cancellazione dei cloni*

1. La predisposizione del registro regionale di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 è a cura della giunta regionale su indicazioni fornite dalla commissione regionale tecnico-scientifica. Il registro regionale può essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della giunta regionale.

2. L'utilizzo dei cloni iscritti nel registro regionale è possibile esclusivamente per la realizzazione di filari e di impianti per l'arboricoltura da legno e per la tartuficoltura; l'utilizzo dei cloni in imboscamenti e rimboscamenti è subordinato all'autorizzazione dell'ente competente per territorio previo parere della commissione tecnico-consulativa.

3. Nel registro regionale dovranno essere, altresì, riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo dei diversi cloni e le caratteristiche principali dei cloni stessi.

4. L'iscrizione di cloni forestali nel registro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati IV e V della direttiva 99/105/CE rispettivamente per il materiale qualificato e controllato e al parere favorevole della commissione tecnico-scientifica.

5. L'utilizzo di cloni forestali non iscritti nel registro regionale è permesso esclusivamente per scopi sperimentali e scientifici per la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno nell'ambito di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 89 e previo parere della commissione tecnico-scientifica.

#### Art. 100.

##### *Norme per le attività di vigilanza e controllo*

1. Il Corpo forestale dello Stato, previa stipula di apposito accordo, provvede ad effettuare con cadenza minima semestrale controlli presso i vivai e le aziende autorizzate al fine di verificare il corretto adempimento alle norme stabilite dal presente titolo.

2. Per le violazioni al presente titolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 48, comma 22, della legge regionale n. 28/2001.

## TITOLO XI

### DITTE BOSCHIVE ED OPERATORI FORESTALI

#### Art. 101.

##### *Tenuta dell'elenco delle ditte boschive*

1. Ai fini della prima costituzione degli elenchi delle ditte boschive di cui all'art. 9 della legge regionale n. 28/2001, il servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede nei rispettivi territori, già iscritte nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche la documentazione contenuta nei rispettivi fascicoli.

2. L'elenco contiene:

- a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;
- b) il comune in cui è localizzata la sede;
- c) l'indirizzo;
- d) partita IVA e/o codice fiscale;
- e) il numero del tesserino;
- f) la data di scadenza del tesserino;
- g) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;
- h) il punteggio ai sensi dell'art. 103.

3. L'elenco è suddiviso in tre fasce secondo quanto indicato all'art. 103, oltre ad una fascia provvisoria equiparata alla fascia A, nella quale sono inserite temporaneamente le ditte in possesso di tesserino rilasciato ai sensi della legge regionale n. 32/1981 e della deliberazione della giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002. Tali ditte rimangono inserite nella fascia provvisoria fino all'avvenuto rinnovo del tesserino secondo quanto indicato all'art. 102.

4. Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle ditte boschive iscritte e la relativa data di scadenza del tesserino per la costituzione di un'apposita banca dati.

#### Art. 102.

##### *Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca*

1. La ditte già iscritte all'elenco regionale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 32/1981 sono iscritte d'ufficio negli elenchi nell'ambito della fascia provvisoria di cui all'art. 101, comma 3.

2. Per la prima iscrizione all'elenco, gli interessati devono, presentare all'ente competente per territorio specifica richiesta dichiarando:

- a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la ditta svolge l'attività di «taglia boschi» o equipollente;
- b) l'attività di impresa svolta in precedenza;
- c) i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 103;
- d) di non aver subito precedenti revoche dell'idoneità all'utilizzazione dei boschi conto terzi.

3. Agli iscritti all'elenco è rilasciato dall'ente competente per territorio, entro novanta giorni dalla richiesta di iscrizione, un tesserino valido per cinque anni. Il tesserino, redatto secondo le indicazioni fornite agli enti competenti per territorio dal servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, contiene:

- a) cognome e nome (o ragione sociale);
- b) l'indirizzo della sede;
- c) la data del rilascio;
- d) la data di scadenza;
- e) il numero della tessera (per le nuove iscrizioni o in sede di rinnovo per le ditte già iscritte all'albo regionale ex legge regionale n. 32/1981, ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunità montane, dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN);



- f) un apposito spazio per il rinnovo;
- g) un apposito spazio per le sospensioni;
- h) la firma del rappresentante legale dell'ente.

4. Per il rinnovo del tesserino deve essere presentata domanda, all'ente competente per territorio, completa delle dichiarazioni indicate al comma 2 e della dichiarazione di avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative ricevute e per le quali non sia stato opposto ricorso entro i termini, che provvede previa relazione degli organi di vigilanza. La procedura di rinnovo si conclude entro novanta giorni dalla domanda di rinnovo, comprensivi dei trenta giorni a disposizione degli organi di vigilanza per l'emissione del parere di competenza.

5. L'ente competente per territorio in sede di rinnovo del tesserino, o precedentemente in caso di infrazioni particolarmente gravi previa segnalazione da parte degli organi di vigilanza, dispone la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno in base al numero di infrazioni commesse e alla gravità delle stesse. Costituiscono in particolare motivo di sospensione del tesserino:

- a) il mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 28/2001;
- b) la realizzazione di strade rurali e forestali senza la prescritta autorizzazione;
- c) la trasformazione dei boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici;
- d) essere stato condannato in via definitiva per violazione alle norme in materia di tutela ambientale e del paesaggio;
- e) il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2001;
- f) l'esecuzione di operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega da personale privo del patentino di cui all'art. 10 della legge regionale n. 28/2001.

6. L'ente competente per territorio dispone la revoca del tesserino nel caso in cui si renda necessario procedere per la terza volta alla sospensione per un anno del tesserino.

7. Coloro ai quali è stata disposta la revoca del tesserino ai sensi del presente regolamento non possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'art. 9 della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 103.

##### *Suddivisione in fasce delle ditte boschive*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 le ditte sono attribuite alle rispettive fasce in base al punteggio raggiunto applicando i criteri di cui all'allegato T ed in particolare:

- a) fascia A: punteggio maggiore di 125;
- b) fascia B: punteggio compreso fra 50 e 125;
- c) fascia C: punteggio inferiore o uguale a 50.

2. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento la variazione del punteggio assegnato inviando specifica richiesta di modifica completa della dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio. L'ente competente per territorio provvede ad apportare le necessarie modifiche all'elenco entro trenta giorni dalla richiesta e solo nel caso in cui tale modifica comporti l'attribuzione della ditta a fascia diversa.

3. La ditte boschive aventi sede legale in altre Regioni ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 devono presentare a completamento dei certificati previsti dallo stesso art. 9, comma 4, i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1. In caso di assenza dei dati ed informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio la ditta viene considerata appartenente alla fascia C di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2001.

#### Art. 104.

##### *Elenco degli operatori forestali*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti competenti per territorio istituiscono l'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2001.

2. Il patentino non è richiesto nelle fattispecie indicate all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 28/2001.

3. L'elenco di cui al comma 1 contiene:

- a) il nominativo dell'operatore;
- b) la residenza;
- c) partita IVA e/o codice fiscale;
- d) il numero del patentino di cui all'art. 10 della legge regionale n. 28/2001 (ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata, per le comunità montane, dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN);
- e) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;
- f) la fototessera.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro i quali sono titolari di ditta boschiva iscritta all'elenco di cui all'art. 101 o possono attestare di avere effettuato nel triennio precedente la presentazione della domanda almeno centoventi giornate lavorative in bosco come addetto all'uso della motosega per le operazioni di abbattimento, possono ottenere l'iscrizione all'elenco previa presentazione di domanda corredata dell'attestazione di cui sopra sottoscritta dal datore di lavoro.

5. Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti indicati al comma 4, per l'iscrizione all'elenco devono sostenere una prova pratica presso l'ente competente per territorio alla quale hanno presentato domanda.

6. La prova pratica è finalizzata a verificare che il richiedente ha sufficienti conoscenze sui seguenti aspetti:

- a) tecniche di utilizzo in sicurezza della motosega;
- b) tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;
- c) tecniche di abbattimento e potatura;
- d) dispositivi di protezione individuale per i lavori in bosco con particolare riferimento all'utilizzo della motosega.

7. L'ente competente per territorio, sulla base del numero delle infrazioni commesse e della gravità delle stesse, dispone, su segnalazione degli organi di vigilanza, la sospensione riferita alla stagione di taglio del patentino di cui all'art. 10 della legge regionale n. 28/2001 per un periodo da un mese a sei mesi, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità per i seguenti motivi:

- a) utilizzo della motosega senza i necessari dispositivi di protezione individuale;
- b) aver cagionato danni a terzi a causa del mancato rispetto delle tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;
- c) esecuzione di utilizzazioni che hanno comportato la conversione delle fustaie in boschi cedui o la trasformazione di boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici.

8. L'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza delle infrazioni contestate al titolare del patentino, provvede a trasmettere le risultanze del procedimento sanzionatorio all'ente che ha rilasciato il patentino per la trascrizione delle stesse nell'elenco di cui al comma 1.

9. In caso di revoca del patentino, gli interessati possono procedere alla richiesta di rilascio di un nuovo patentino non prima che sia trascorso un anno dall'avvenuta revoca e dopo avere sostenuto la relativa prova pratica di cui al comma 5.

#### TITOLO XII

##### PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

#### Art. 105.

##### *Elenchi specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate*

1. L'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2001 è riportato nell'allegato U.

2. L'elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2001 è riportato nell'allegato V.

3. L'elenco delle specie arboree utilizzabili negli imboscamenti, rimboscamenti ed impianti di arboricoltura da legno ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2001 è riportato nell'allegato W.

## Art. 106.

*Norme per la potatura ordinaria e straordinaria*

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 28/2001, è considerata potatura ordinaria degli alberi non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:

- a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi;
- b) la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'art. 12 del presente regolamento;
- c) la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti.

2. Sono considerate potature straordinarie:

- a) la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;
- b) lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima;
- c) altri interventi di riduzione della chioma.

3. La potature ordinarie sono consentite, rispettando i periodi di intervento definiti nell'art. 12, commi 1 e 2, e le tecniche di taglio definite nell'art. 12, comma 3, del presente regolamento purchè non interessino rami di diametro superiore a quindici centimetri.

4. La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i periodi di intervento definiti, nell'art. 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell'art. 12, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varietà: salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, acero campestre, orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe.

5. Gli alberi censiti ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 28/2001 appartenenti alle specie di cui al precedente comma 4 possano essere capitozzati o sgamollati previa autorizzazione rilasciata secondo quanto indicato nell'art. 13 della legge regionale n. 28/2001.

6. Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo quanto indicato nell'art. 13 della legge regionale n. 28/2001.

7. L'autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta ed è subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non compromettono la stabilità e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.

## Art. 107.

*Razionali operazioni colturali*

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali:

- a) gli interventi di spalatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati in conformità all'art. 106 del presente regolamento;
- b) la ceduzione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono età superiore ai dieci anni e se effettuate in conformità all'art. 11 del presente regolamento;
- c) il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di intensità non superiore al cinquanta per cento del numero di alberi;
- d) il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari, nei pascoli e terreni agrari.

## TITOLO XIII

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 108.

*Norme transitorie*

1. La disciplina di cui ai titoli II, VII e all'art. 73 entra in vigore nella stagione silvana 2003-2004, fatto salvo quanto stabilito all'art. 27. Nella stagione silvana 2002-2003 per tali fattispecie rimane in vigore il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, nel rispetto dei limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui all'art. 21 del presente regolamento. Nel caso di superfici utilizzate superiori a quelle indicate all'art. 27 si applica l'art. 88.

2. I turni minimi di cui all'art. 26 entrano in vigore nella stagione silvana 2005-2006. Nelle stagioni silvane precedenti restano in vigore i turni minimi di cui all'art. 52 del regolamento regionale n. 1/1981.

3. L'obbligo del tesserino per l'utilizzazione conto terzi dei boschi e del patentino per gli operatori forestali entrano in vigore:

- a) il 1° settembre 2003, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata superiore a un ettaro;
- b) il 1° settembre 2005, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata fino a un ettaro;

4. Le autorizzazioni già acquisite nell'ambito del regolamento regionale n. 1/1981 restano valide anche se relative a superfici di utilizzazione superiori ai limiti stabiliti all'art. 27 e se non contengono i termini per la conclusione dei lavori gli interventi previsti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi di cui al titolo II presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dall'ente competente per territorio nel rispetto delle norme stabilite dallo stesso regolamento. L'ente competente per territorio richiede, qualora necessario, la documentazione integrativa per il completamento del procedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi diversi da quelli indicati al titolo II presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite con riferimento alle norme di cui al regolamento regionale n. 1/1981.

7. I piani di gestione forestale autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi per l'intero periodo in essi indicato. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dai piani stessi si applicano le sanzioni indicate all'art. 7, comma 8.

8. Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 l'autorizzazione all'abbattimento è sostituita dal nullaosta. Il parere di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 28/2001 è rilasciato entro trenta giorni lavorativi. Nel caso di abbattimento di alberi senza l'autorizzazione l'ente competente per territorio prescrive il reimpianto ai sensi dell'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 28/2001, stabilendo modalità, tempi e quantità ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 28/2001.

9. Il materiale forestale di moltiplicazione già in possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base delle norme vigenti precedentemente all'emanazione della legge regionale n. 28/2001.

10. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività vivaistica-forestale rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 restano valide sino alla determinazione che verranno assunte dalla giunta regionale su proposta della commissione, tecnico-consulativa.

11. Il disposto dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 28/2001 ed il riferimento al tecnico abilitato all'esercizio della professione riportato nel regolamento è applicato in armonia con quanto stabilito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Fermi restando i termini massimi di tempo stabiliti dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni; comprensivi anche dell'acquisizione di eventuali pareri, gli enti competenti per territorio possono, anche in deroga alle norme del presente regolamento disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

## Art. 109.

*Applicazione dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29*

1. Per gli interventi relativi alle materie indicate all'art. 8 della legge regionale n. 28/2001 che ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali la competenza è del sindaco ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

## Art. 110.

*Piani di coltura e conservazione*

1. I piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono approvati dall'ente competente per territorio entro novanta giorni dalla loro presentazione e devono contenere:

- a) descrizione dell'azienda e inquadramento stazionale;
- b) interventi selvi-colturali previsti nei successivi dieci anni;
- c) imboschimenti e rimboschimenti previsti;
- d) impianti di arboricoltura da legno previsti;

e) interventi previsti di costruzione e miglioramento della viabilità forestale;

f) tempistica di attuazione dei singoli interventi previsti nel decennio;

g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000 con localizzazione degli interventi previsti.

2. L'esecuzione dei singoli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni e procedure previste dal presente regolamento.

3. I P.G.F., di cui all'art. 7, hanno valore di piani di coltura e conservazione.

Art. 111.

#### Tariffe

1. Nell'allegato Z è riportata la tabella contenente le tariffe previste dall'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 28/2001.

Art. 112.

#### Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento regionale n. 1/1981.

2. È abrogata la deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1996, n. 8219.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 17 dicembre 2002

LORENZETTI

(Omissis).

03R0255

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2002, n. 15.

### Testo unico in materia di sport.

(Pubblicata nel suppl. ord. n.5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi della legislazione statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il

benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipe politiche occupazionali e di promozione turistica.

2. A tal fine la Regione interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:

a) gli individui di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;

b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazione di disagio o di bisogno;

c) le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

Art. 2.

#### Obiettivi

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di nuovi impianti e potenziamento delle attrezzature sportive, nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;

b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in funzione della frequentazione delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, sia come praticanti sia come spettatori;

c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all'aria aperta al fine di favorire in equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell'ambiente naturale;

d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità;

e) tutela e sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria;

f) ricerca di forme di collaborazione con la scuola per:

1) promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l'interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate;

2) agevolare un efficace coordinamento dei servizi, sia con riferimento alla utilizzazione di strutture sportive scolastiche per attività extrascolastiche, sia per un adeguato soddisfacimento delle esigenze legate all'insegnamento dell'educazione fisica anche presso impianti esterni alle scuole;

g) attivazione di forme di coordinamento fra la promozione sportiva e la promozione turistica nell'ambito di politiche di sviluppo di aree di cooperazione territoriale;

h) formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale ed educativo;

i) tutela del diritto alla salute ed alla integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie e sportive con attenzione alle esigenze degli anziani, delle donne e dei giovani e con particolare riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;

l) promozione della pratica sportiva tra i minori e gli anziani in condizioni di disagio socio-economico, anche attraverso l'erogazione dei buoni di cui all'art. 38.

*Capo II*

## RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

## Art. 3.

*Funzioni della Regione*

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:

a) adotta il piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'art. 2 da perseguire nel triennio di validità nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;

b) realizza gli interventi riservati all'amministrazione regionale dal piano settoriale regionale e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi;

c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;

d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'unione europea (UE) o da leggi nazionali;

e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modifiche;

f) facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;

g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale;

h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;

i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;

l) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;

m) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;

n) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché delle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica e si avvale della collaborazione dell'agenzia regionale per lo sport istituita all'art. 11, in relazione alle attività indicate dall'art. 12.

## Art. 4.

*Funzioni delle province*

1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;

b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attrezzature sportive da sottoporre alla verifica di compatibilità da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b);

c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante la istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;

d) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;

e) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;

f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);

g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati operanti nel territorio;

h) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi sportivi;

i) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport in ambito provinciale in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

## Art. 5.

*Funzioni dei comuni*

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive; la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;

b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b);

c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;

d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive ed all'utenza;

e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio;

f) forniscono alla provincia territorialmente competente i dati sull'impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l'aggiornamento annuale.

## Art. 6.

*Competenze del comune di Roma*

1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione le stesse attività demandate alle province ai sensi dell'art. 4.

2. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività programmatica della provincia di Roma, il comune di Roma informa l'amministrazione provinciale dei propri piani e degli interventi adottati prima che siano sottoposti alla verifica di compatibilità da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

*Capo III*

## PROGRAMMAZIONE

## Art. 7.

*Piano settoriale regionale*

1. La Regione indica le linee generali della programmazione nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale articolato in piani annuali, anche in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dall'agenzia regionale per lo sport di cui all'art. 11 e tenendo conto, tra l'altro, delle indicazioni fornite dalla conferenza regioni-autonomie locali di cui all'art. 20 della legge regionale n. 14/1999 determina:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;

b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive con riferimento, per queste ultime, agli interventi che riguardano, in particolare:

1) l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni normative previste in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto soprattutto dell'ambiente naturale;

2) il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la loro possibilità di utilizzazione e di favorire la loro gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;

3) la ristrutturazione, l'ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della Regione che ne manifestano maggiore carenza;

4) la ristrutturazione, l'ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante intese con la sovrintendenza scolastica regionale;

c) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;

d) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d'intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia

e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;

f) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico di cui alla presente legge.

3. Per la predisposizione e l'aggiornamento del piano settoriale regionale di cui al comma 1, la giunta regionale organizza una fase di consultazione nell'ambito di una conferenza programmatica, convocata dall'assessore regionale competente in materia di sport in modo da favorire, anche attraverso incontri preparatori, la partecipazione degli enti locali, delle università, dei dirigenti degli uffici scolastici, del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR), costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.

#### Art. 8.

##### *Attuazione annuale del piano settoriale regionale*

1. Ai fini dell'attuazione del piano settoriale regionale di cui all'art. 7, la giunta regionale, entro il 31 gennaio, provvede con propria deliberazione:

a) ad approvare i progetti degli interventi riservati all'amministrazione regionale da realizzare nell'anno di riferimento;

b) a verificare la compatibilità dei piani annuali degli interventi adottati dalle province con i contenuti del piano settoriale regionale relativi all'anno di riferimento, apportando, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri determinati dal piano stesso, previa consultazione della provincia interessata.

#### Art. 9.

##### *Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali*

1. Ai fini della predisposizione dei piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, gli enti ed i soggetti che hanno titolo a chiedere la concessione di mutui agevolati o contributi ai sensi della presente legge trasmettono alla provincia territorialmente competente, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma degli interventi che intendono realizzare e i relativi progetti. Il programma è adottato con apposita deliberazione degli organi competenti, se formulato dagli enti locali ovvero sottoscritto dal legale rappresentante, se formulato da altri soggetti.

2. I progetti concernenti le iniziative di cui all'art. 37, comma 1, lettere a), d) ed e) e di cui all'art. 39, sono trasmessi direttamente alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le iniziative si intendono realizzare.

3. Ciascuna provincia, sulla base dei programmi pervenuti ai sensi del comma 1 nonché di propri progetti e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano settoriale regionale di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), adotta, con atto deliberativo dell'organo competente, il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. La documentazione amministrativa e tecnica che deve, accompagnare i progetti previsti al comma 1 nonché tutti gli altri aspetti procedurali sono indicati nel piano settoriale regionale di cui all'art. 7.

#### Art. 10.

##### *Vigilanza e poteri sostitutivi*

1. Entro il 31 ottobre le province trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale degli interventi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sull'efficacia dei relativi interventi.

2. In caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, la giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alle province.

#### TITOLO II

#### AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

##### *Capo I*

##### AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

#### Art. 11.

##### *Istituzione*

1. È istituita l'agenzia regionale per lo sport di seguito denominata Agensport, con sede in Roma, per la promozione di iniziative e per la gestione di servizi atti a garantire un equilibrato sviluppo dello sport nel Lazio.

2. Agensport è ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato, nei limiti di cui alla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita le proprie competenze conformandosi agli indirizzi politico-programmatici del consiglio regionale ed alle direttive della giunta regionale.

#### Art. 12.

##### *Attività*

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, Agensport svolge le seguenti attività:

a) promuove e seleziona progetti per la realizzazione, nel territorio della Regione, di manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;

b) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione;

c) organizza attività di osservatorio sulle realtà dello sport, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore, raccogliendo ed elaborando i dati attinenti alle strutture e alle attività sportive ricadenti nel territorio della Regione;

d) cura l'informazione sulle maggiori attività ed iniziative presenti nella Regione e realizza campagne promozionali di sensibilizzazione e di educazione dirette a diffondere nella comunità la cultura e i valori dello sport;

e) provvede alla gestione del museo regionale dello sport di cui all'art. 24;

f) formula proposte all'assessore regionale competente in materia di sport:

1) ai fini della redazione e attuazione del piano settoriale regionale e della individuazione degli interventi da riservare all'amministrazione regionale;

2) in relazione a criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d), Agensport può avvalersi della consulenza e della collaborazione di enti, professionisti ed istituzioni scientifiche, di ricerca e di studio, nonché di qualificati organismi operanti nel settore.

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, Agensport, nell'ambito delle proprie competenze:

a) espleta compiti di verifica e di controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati dall'amministrazione regionale, tramite l'istituzione di un'apposita commissione di controllo;

b) può fornire consulenze e servizi a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a), e dalle direttive regionali, secondo un tariffario approvato dalla giunta regionale.

#### Art. 13.

##### *O r g a n i*

1. Sono organi istituzionali di Agensport:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

#### Art. 14.

##### *Il presidente*

1. Il presidente ha la rappresentanza legale di Agensport. Il presidente inoltre:

a) promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno;

b) adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti di Agensport nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione;

c) garantisce l'informazione alla giunta regionale ed al consiglio regionale, con cadenza annuale, sull'attività e l'andamento, anche finanziario, di Agensport.

#### Art. 15.

##### *Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente di Agensport, nominato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, e da sei membri, eletti dal consiglio regionale con voto limitato secondo le procedure previste dal regolamento consiliare, scelti tra persone esperte in amministrazione e nel settore dello sport.

2. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attività complessiva di Agensport, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

3. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione e contabilità;

b) adotta la dotazione organica del personale;

c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;

d) adotta le proposte ai fini della redazione ed attuazione del piano settoriale regionale e della determinazione di criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi;

e) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;

f) adotta la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

g) elegge, al proprio interno, il vice presidente;

h) nomina il direttore generale;

i) assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore stesso.

#### Art. 16.

##### *Il collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dal presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport; in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al presidente di Agensport che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport.

#### Art. 17.

##### *Incompatibilità*

1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori:

a) i membri del consiglio e della giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli organi esecutivi degli enti locali;

b) i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;

c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi ad Agensport;

d) i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza di Agensport.

#### Art. 18.

##### *Durata delle cariche - Indennità*

1. Gli organi istituzionali di Agensport durano in carica per la durata del mandato del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla loro costituzione e non possono essere rinominati per più di una volta.

2. Gli organi istituzionali di Agensport proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo consiglio regionale e della nuova giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

3. L'indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali di Agensport è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, e successive modifiche.

#### Art. 19.

##### *Comitato di coordinamento*

1. È istituito il comitato di coordinamento, con funzioni consultive in merito alle attività di Agensport di natura programmatica.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

- a) i presidenti delle province del Lazio o loro delegati;
- b) il sindaco di Roma o suo delegato;
- c) un rappresentante designato dal cono regionale o suo delegato;
- d) il direttore scolastico regionale o suo delegato;
- e) un rappresentante dell'associazionismo sportivo individuato ai sensi della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22.

3. Il consiglio di amministrazione acquisisce il parere del comitato di coordinamento in relazione alla formulazione delle proposte ai fini della redazione ed attuazione del piano settoriale regionale ed alla elaborazione dei programmi pluriennali ed annuali di attività di Agensport.

#### Art. 20.

##### *Statuto e regolamenti*

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Agensport.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Agensport, nonché i principi di organizzazione dell'agenzia e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.

3. Lo statuto è approvato dalla giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti, nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità di Agensport.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

#### Art. 21.

##### *Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione di Agensport ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore dello sport.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con apposita direttiva. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione, ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa secondo la normativa vigente.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di Agensport e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;

b) può formulare proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi e degli altri atti di competenza del consiglio stesso;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e provvede all'organizzazione delle strutture previste dal regolamento di cui all'art. 20, comma 4;

d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;

e) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale.

4. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

#### Art. 22.

##### *Bilancio di previsione e rendiconto generale*

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

#### Art. 23.

##### *Programmi di attività*

1. L'attività di Agensport è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

2. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, i programmi di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività di Agensport.

4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i progetti d'intervento su specifici aspetti dello sport, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, i beneficiari, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

5. I programmi pluriennali di attività ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.

#### Art. 24.

##### *Museo regionale dello sport*

1. È istituito il museo regionale dello sport, con sede in Roma, allo scopo di creare un centro permanente di cultura sportiva e di promuovere l'interesse per lo sport in tutte le sue manifestazioni.

2. Il museo regionale dello sport, la cui gestione è affidata ad Agensport, svolge i seguenti compiti:

a) collaborazione con il museo dello sport italiano;

b) raccolta, conservazione e valorizzazione di oggetti e documenti concernenti la storia dello sport, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini della Regione;

c) promozione e organizzazione di studi, ricerche, mostre, convegni e pubblicazioni connessi alla collezione del museo;

d) collaborazione con altri musei italiani ed internazionali.

## Art. 25.

*Patrimonio*

1. Agensport ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite ad Agensport dalla giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire ad Agensport i beni mobili ed immobili necessari.

4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.

## Art. 26.

*Personale*

1. Agensport, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 20, comma 4, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni, ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale di Agensport si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività di Agensport.

## Art. 27.

*Risorse finanziarie*

1. Agensport dispone delle seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento di Agensport nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l'espletamento delle attività di Agensport nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

c) proventi derivanti dalle attività di Agensport;

d) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

e) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.

## Art. 28.

*Potere di direttiva, vigilanza e controllo della giunta regionale*

1. La giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Agensport.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, in particolare:

a) emana direttive per l'attività di Agensport al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Agensport, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza:

1) dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione di Agensport e provvedendo contestualmente

alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

2) di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;

e) esercita il controllo di legittimità sui seguenti atti:

1) i regolamenti previsti dallo statuto adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a);

2) gli atti adottati dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 15, comma 3, lettere b) e g).

3. La giunta regionale, con apposite direttive, impartisce ad Agensport indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di sport e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.

## TITOLO III

## IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

## Capo I

## INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE

## Art. 29.

*Iniziative per gli impianti sportivi*

1. La Regione, avvalendosi di Agensport, interviene per il finanziamento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature nell'ambito di eventuali programmi europei destinati a questo specifico settore o diretti alla valorizzazione sociale, turistica ed economica di aree territoriali.

2. La Regione interviene, altresì, per la realizzazione di impianti sportivi favorendo l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione elabora i necessari programmi di intervento, formula i relativi bandi, ne coordina l'attuazione e vigila, con il concorso delle province, sulla loro regolare esecuzione e sul rispetto dei requisiti progettuali previsti.

4. La Regione presta garanzie per i mutui contratti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate. A tale scopo è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è effettuata con le modalità che saranno stabilite da uno specifico regolamento.

5. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio sportivo, la Regione può intervenire finanziariamente, in modo diretto o mediante forme di compartecipazione, per l'acquisto e la gestione di beni, con particolare riguardo a quelli di comprovato interesse storico-artistico. Le condizioni e le modalità di compartecipazione sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

## Art. 30.

*Iniziative per il credito sportivo*

1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la Regione facilita l'accesso al credito sportivo da parte dei soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, a condizioni non meno favorevoli, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all'ottanta per cento del relativo tasso d'interesse.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:

a) l'adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;

b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorire la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;



c) l'ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della Regione nelle quali si rileva maggiore carenza.

3. Alle agevolazioni possono accedere:

- a) gli enti locali, singoli o associati;
- b) le federazioni sportive;
- c) gli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica;
- d) le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico, aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI o affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 e nel piano settoriale regionale previsto all'art. 7, del parere del comune territorialmente competente riguardo l'utilità dell'intervento e della certificazione della conformità dell'intervento stesso agli strumenti urbanistici vigenti.

5. Gli enti ed organismi di cui al comma 3 devono garantire l'uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il mantenimento della loro specifica destinazione d'uso almeno per i dieci anni successivi alla durata del mutuo.

6. Gli impegni di cui al comma 5 devono essere assunti con atto pubblico.

## Capo II

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSENTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI

### Art. 31.

#### *Contributi per impianti sportivi*

1. La Regione concede contributi in conto capitale a favore di enti locali per gli impianti sportivi, in base ai criteri stabiliti nel piano settoriale di cui all'art. 7.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell'impianto. Essi devono inoltre garantire l'uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

### Art. 32.

#### *Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi*

1. Agli enti locali, singoli o associati, agli istituti scolastici, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed alle società od associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, sono concessi contributi per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature di base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica; alla concessione degli stessi provvedono le province, secondo quanto previsto nel piano annuale di cui all'art. 9.

2. Nell'accesso ai contributi di cui al comma 1 hanno priorità le richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica per l'utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria.

3. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di enti locali, e fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, negli altri casi. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

4. Agli enti locali, singoli o associati, sono concessi, altresì, contributi per le spese di gestione relative all'utilizzo degli impianti sportivi.

### Art. 33.

#### *Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell'attività ordinaria*

1. La Regione concede contributi agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate ed agli istituti scolastici, per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline.

2. La Regione concede, altresì, contributi agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché alle società ed alle associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per sostenere l'attività ordinaria svolta dagli stessi per l'esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori ed ai disabili.

3. I contributi di cui al comma 1 e 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo.

## Capo III

DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

### Art. 34.

#### *Impianti e palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive*

1. L'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente; nella comunicazione il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 2 per l'esercizio della relativa attività.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, relativamente alle strutture di cui al comma 1, adotta, sentita la competente commissione consiliare, un regolamento nel quale determina:

- a) i requisiti per l'apertura e la gestione;
- b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;
- c) le caratteristiche dei servizi;
- d) il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- e) le modalità di tutela sanitaria degli utenti;
- f) le modalità per l'istituzione degli elenchi di cui al comma 4;
- g) le modalità secondo le quali i gestori di impianti presenti in centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono consorziarsi con i gestori di impianti ubicati in località limitrofe, per avvalersi dell'assistenza del personale di cui al comma 3;
- h) le sanzioni amministrative.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:

- a) l'utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laureato presso l'Istituto universitario scienze motorie (IUSM), responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;
- b) l'utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, commi 3 e 5;
- c) l'utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale, con funzioni di responsabile sanitario.

4. Il direttore tecnico di cui al comma 3, lettera a) nonché il personale tecnico di cui al comma 3, lettera b), e di cui all'art. 41, comma 3, sono iscritti in un elenco istituito presso la provincia territorialmente competente, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 2

5. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 4 coloro che siano in possesso di titoli analoghi o equipollenti a quelli previsti dal presente articolo conseguiti nell'ambito della UE.

6. L'elenco di cui al comma 4, nonché il relativo aggiornamento, sono pubblicati nel B.U.R.

7. Sono esclusi dalla disciplina del regolamento di cui al comma 2:

a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici, nonché quelli destinati alla riabilitazione sanitaria;

b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria.

#### Art. 35.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 e l'applicazione delle relative sanzioni, sono di competenza dei comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale n. 14/1999, e successive modifiche.

#### Art. 36.

##### *Utilizzazione di impianti sportivi scolastici, universitari e militari*

1. Le province ed i comuni possono stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonché, le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalla scuola.

L'affidatario dell'impianto sportivo provvede alla conduzione ed alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extrascolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.

2. Le province ed i comuni possono coadiuvare l'autorità scolastica ed i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le università e con le autorità militari per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. Tali convenzioni disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale.

4. Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo, la Regione concede contributi agli enti locali nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

#### TITOLO IV

#### ATTIVITÀ SPORTIVE NEL TERRITORIO

##### *Capo I*

##### ATTIVITÀ SPORTIVE NEL TERRITORIO

#### Art. 37.

##### *Iniziative promozionali*

1. La Regione promuove, direttamente o avvalendosi di Agen-sport, la pratica e lo sviluppo delle attività sportive:

a) sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale;

b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad essa connessi;

c) attivando ricerche, studi ed indagini, anche per l'acquisizione dei dati e di informazioni sulla situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche inerenti al settore, con eventuale divulgazione dei relativi risultati;

d) sostenendo forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, anche sotto il profilo gestionale, nella organizzazione delle attività sportive;

e) partecipando a manifestazioni e ad altre iniziative ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI.

2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono finanziate totalmente dalla Regione e la loro realizzazione può essere affidata, mediante apposito contratto o convenzione, a soggetti pubblici e privati specializzati.

3. Per le iniziative di cui alle lettere a) e d) la Regione può intervenire con propri finanziamenti fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l'entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato.

4. Per le iniziative di cui alla lettera e) la Regione può intervenire con propri contributi, secondo l'importanza del progetto e la disponibilità economica. Ai finanziamenti, inoltre, devono essere collegate agevolazioni in favore delle scuole, delle associazioni e delle società sportive, nell'ambito della manifestazione o iniziativa, almeno equivalenti all'importo riconosciuto.

#### Art. 38.

##### *Buoni sport*

1. La Regione concede alle famiglie in condizioni di disagio economico appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori ed agli anziani a carico, di praticare l'attività sportiva.

2. I buoni sport possono essere spesi presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici e/o privati.

3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport sono definiti nell'ambito del piano settoriale di cui all'art. 7.

#### Art. 39.

##### *Iniziative per il sostegno al merito sportivo*

1) La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (CIO);

b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale.

#### Art. 40.

##### *Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale fisico e sensoriale*

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili con deficit mentale fisico e sensoriale, sono concessi contributi:

a) alle società sportive ed alle associazioni operanti nelle attività sportive per disabili affiliate o riconosciute dalla Federazione italiana sport disabili (FISD), per conto del CONI;

b) al comitato regionale della FISD;

c) alle società sportive ed alle associazioni che operano con continuità nelle attività sportive per disabili, affiliate e riconosciute dagli enti di promozione sportiva;

d) alle organizzazioni ed alle associazioni accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute dal CIO.

2. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare:

a) spese di trasporto e di sostegno relative all'attività sportiva di atleti portatori di handicap;

b) spese per l'acquisto di speciali attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività sportive;

c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati;

d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l'abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale;

e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento all'individuazione di tecnologie avanzate;

f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale.

3. I contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Capo I

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 41.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Nelle more dell'approvazione del piano settoriale regionale di cui all'art. 7, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge le richieste per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell'art. 30 vengono presentate alla provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della convenzione prevista dallo stesso art. 30, comma 1 e della deliberazione della giunta regionale contenente i criteri di valutazione e le indicazioni relative alla documentazione da inoltrare. Le province, entro ulteriori centoventi giorni, trasmettono al dipartimento regionale competente in materia di sport la graduatoria delle domande formulate sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nella suddetta deliberazione.

3. In sede di prima applicazione, le strutture di cui all'art. 34, comma 1, possono utilizzare come istruttori, previo superamento di un esame finale di un corso di preparazione organizzato dalla provincia competente, in collaborazione con lo IUSM, con le federazioni sportive o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il personale tecnico che ha prestato attività documentata di istruttori per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione al corso di preparazione di cui al comma 3 nonché la durata, le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami.

5. Il personale tecnico indicato al comma 3 può svolgere la propria attività nelle strutture di cui all'art. 34, comma 1, fino al completamento delle operazioni relative all'esame finale del corso di preparazione previsto dallo stesso comma 3. Tale personale può iscriversi nell'elenco di cui all'art. 34, comma 4, a seguito del superamento dell'esame finale previsto al comma 3 del presente articolo.

#### Capo II

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 42.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 24 è istituito nel bilancio per l'esercizio 2002 apposito capitolo per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base G31, con lo stanziamento di euro 260 mila per ciascuno degli anni 2002-2003.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all'elenco 4 del bilancio di previsione 2002, capitolo 127501, lettera c); alla copertura di cassa si fa fronte mediante riduzione della UPB T21 per l'importo di euro 260 mila.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 43.

##### *Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di riordino della legislazione vigente in materia di sport, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e autorizzata ad adottare regolamenti di delegificazione concernenti i procedimenti amministrativi di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture», e successive modifiche;

b) legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci», e successive modifiche;

e) legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 «Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo».

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge concernenti i procedimenti amministrativi oggetto di disciplina regolamentare.

#### Art. 44.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 «Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni»;

b) la legge regionale 6 agosto 1974, n. 40 «Modificazioni alla legge 28 dicembre 1973, n. 40, concernente: «Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni»;

c) la legge regionale 23 settembre 1974, n. 68: «Concorso all'organizzazione dei campionati europei di atletica leggera»;

d) il regolamento regionale 24 gennaio 1975, n. 1 di esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 recante «Piano per l'incremento e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni». Modificata con legge 6 agosto 1974, n. 40;

e) la legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, e successive modifiche «Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti»;

f) la legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 «Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990»;

g) la legge regionale 23 settembre 1991, n. 56 «Contributo al comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di baseball 1991»;

h) la legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70 «Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap»;

i) la legge regionale 11 dicembre 1992, n. 51 «Intervento straordinario regionale per la ristrutturazione dei centri bocciofilii e per la realizzazione di un bocciodromo in Roma»;

l) la legge regionale 15 novembre 1995, n. 54 «Concorso alla organizzazione dei primi Giochi mondiali militari»;

m) l'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione e la promozione della pratica sportiva;

n) gli articoli 32 e 91 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente il credito sportivo e la diffusione della pratica sportiva.

#### Art. 45.

##### *Disposizione finale*

1. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione relativo alle materie in essa trattate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 giugno 2002

STORACE

03R0137

## LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 16.

### **Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del «Mobbing» nei luoghi di lavoro.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del «mobbing» nei luoghi di lavoro.

2. La Regione individua nella crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro gli elementi fondamentali per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 e per un ottimale utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro.

#### Art. 2.

##### *Definizione del mobbing*

1. Ai fini della presente legge per «mobbing» s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.

2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in:

- a) pressioni o molestie psicologiche;
- b) calunnie sistematiche;
- c) maltrattamenti verbali ed offese personali;
- d) minacce od atteggiamenti infranti ad intimidire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;
- e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;
- f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione;
- g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
- h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
- i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
- l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
- m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;
- n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;
- o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione.

#### Art. 3.

##### *Organi paritetici*

1. Gli organi paritetici previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche, nell'ambito delle attribuzioni ad essi conferite in materia di formazione dei lavoratori, assumono iniziative e programmano interventi per sensibilizzare tutte le componenti del mondo del lavoro sulle problematiche di cui alla presente legge.

#### Art. 4.

##### *Istituzione di centri anti-mobbing*

1. Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni con associazioni senza fini di lucro, di appositi centri, opportunamente dislocati sul territorio in relazione ai livelli occupazionali esistenti nell'ambito pubblico e privato, che forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di discriminazioni. I centri, nel caso in cui accertino l'effettiva esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'art. 2, assumono, entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore, iniziative a tutela del medesimo, ed in particolare:

- a) forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
- b) avviano, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico;
- c) nel caso in cui riscontrino la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati od aggravati dal mobbing, indirizzano il lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario specialistico;
- d) segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause.

2. Nel caso in cui il centro non accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'art. 2, il lavoratore interessato può rivolgersi all'osservatorio previsto all'art. 6, richiedendo un'audizione.

3. Ciascun centro deve, in ogni caso, prevedere nel proprio ambito le seguenti figure professionali:

- a) un avvocato esperto in diritto del lavoro;
- b) un medico specialista in igiene pubblica;
- e) uno psicologo o psicoterapeuta;

- d) un sociologo;  
e) un assistente sociale.

4. I centri provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'art. 6 dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire, il monitoraggio e l'analisi dell'incidenza del fenomeno del mobbing.

#### Art. 5.

##### *Iniziativa degli enti locali*

1. Le province ed i comuni assumono iniziative per diffondere l'informazione sul fenomeno del mobbing e per prevenirne l'insorgenza.

2. Nell'ambito delle contrattazioni collettive decentrate integrative per il comparto regione-enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali verificano le possibilità e le modalità per l'adozione di idonee misure, al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e di aggiornamento.

#### Art. 6.

##### *Osservatorio regionale sul mobbing*

1. È istituito l'osservatorio regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.

2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente legge;

b) monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing;

c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.

3. L'osservatorio è composto da:

a) il direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;

b) i direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità della vita, o loro delegati;

c) un rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro;

d) il responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle diseguaglianze;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro;

f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti dall'amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

4. L'osservatorio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato.

5. I componenti dell'osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Ai componenti l'osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui gli articoli 4 e 5 della presente legge si provvede con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 28,

comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e all'istituzione nel bilancio per l'esercizio 2002 di appositi capitoli da iscrivere all'UPB H13 concernenti:

a) «Contributi alle A.S.L. per l'istituzione di centri anti mobbing» con lo stanziamento di euro 20 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

b) «Contributo agli enti locali per le iniziative di cui all'art. 5» con lo stanziamento di euro 30 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione dei corrispondenti importi di euro 50 mila degli stanziamenti, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, di cui all'elenco 4 del bilancio di previsione 2002, capitolo T27501, lettera E; alla copertura di cassa per l'esercizio 2002 si fa fronte mediante riduzione del complessivo importo di euro 50 mila dell'UPB T25.

3. Alla spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti dell'osservatorio di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 3 dell'art. 6 si fa fronte con i fondi previsti all'UPB R21 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 e alla corrispondente UPB del bilancio relativo agli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 luglio 2002

STORACE

03R0138

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 17.

**Istituzione di elenchi di fisioterapisti e di logopedisti presso le aziende unità sanitarie locali.**

*(Pubblicata nel supp. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione degli elenchi*

1. Al fine di garantire ai cittadini, in attuazione di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione, l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte di personale qualificato, sono istituiti, presso ciascuna azienda unità sanitaria locale (U.S.L.), un elenco regionale dei fisioterapisti, individuati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, e un elenco regionale dei logopedisti, individuati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, che svolgono la loro attività in regime libero-professionale.

Art. 2.

*Requisiti e modalità di iscrizione e tenuta degli elenchi*

1. Agli elenchi dei fisioterapisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di fisioterapista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente.

2. Agli elenchi dei logopedisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di logopedista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente.

3. Il dirigente della struttura competente in materia di sanità istituisce gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di tenuta, da parte delle aziende U.S.L..

4. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati presentano al dirigente di cui al comma 3 un'istanza e contestualmente ad essa, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la dichiarazione sostitutiva del possesso del diploma

universitario richiesto ai sensi dei commi 1 e 2. Il dirigente, a seguito dell'esame dell'istanza e della relativa dichiarazione sostitutiva presentate, procede all'iscrizione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 luglio 2002

STORACE

03R0139

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica al decreto del presidente della provincia 8 maggio 2001, a 20, recante «Modifica dei profili professionali delle attività artigiane».** (Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino Alto-Adige n. 28 del 10 luglio 2001)

Nel *Bollettino ufficiale* del 5 giugno 2001, n. 23, suppl. n. 1, a pag. 21, è stato pubblicato il decreto del presidente della provincia 8 maggio 2001, n. 20, recante «*Modifica dei profili professionali delle attività artigiane*».

Per errore materiale nel testo in lingua tedesca ed italiana nell'art. 1, non sono state riportate le seguenti parole, e cioè: «*è così sostituito*».

Quindi l'articolo sarà il seguente:

«Art. 1 — 1. L'art. 1 del decreto del presidente della provincia 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito».

03R0333

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501771/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ <b>318,00</b>
Abbonamento semestrale	€ <b>183,50</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ <b>188,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>175,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 5 2 4 \*

€ 3,20